

Studio Legale

Avv. Michele Coratella - Avv. Angela Zagaria

Via Lorenzo Bonomo n.51 - 76123 Andria - Cell. 320/1108824

Pec: michele.coratella@pec.ordineavvocatitrani.it E-mail : avv.michelecoratella@gmail.com

Pec: angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it E-mail : avv.angelazagaria@gmail.com

TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. FALLIMENTARE

RICORSO EX ART. 67 D. LGS. 14/2019 E SS. MM. E D. LGS. 83/2023

Con applicazione misure protettive ex art.70, comma 4, CCII

1. Premessa

I sig.ri **Leonetti Gianluca** (C.F. LNTGLC87S19A285Z) nato ad Andria il 19.11.1987 e **De Lucia Anna** (C.F. DLCNNA71L67Z110Y) nata a Nizza (Francia) il 27.07.1971 entrambi residenti ad Andria alla [REDACTED], rappresentati e difesi dall'**Avv. Michele Coratella** (C.F.CRTMHL68H22A285T) e dall'**Avv. Angela Zagaria** (C.F. ZGRNGL88P58A285A), entrambi del Foro di Trani in virtù di procura alle liti ex art.83 c.p.c. rilasciata in allegato al presente atto, domiciliati presso lo Studio degli stessi avvocati sito in Andria alla Via Lorenzo Bonomo n.51, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec: michele.coratella@pec.ordineavvocatitrani.it,
angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it

PREMESSO CHE:

1. In data 24.04.2025 i sig.ri Leonetti e De Lucia, per il tramite dei sottoscritti procuratori depositavano istanza all'O.C.C. di Trani per la nomina del Gestore della Crisi da sovraindebitamento;
2. infatti, con apposita proposta sottoscritta in data 24.04.2025, gli odierni istanti, rappresentando analiticamente la composizione del nucleo familiare, l'indicazione delle spese occorrenti per il mantenimento della famiglia, la consistenza e la composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, la situazione debitoria complessiva con l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute,

l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere obbligazioni, richiedevano l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 67 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e s.mm e ii., mettendo a disposizione l'importo di Euro 600,00 (seicentoeuro/00) mensili per undici mensilità fatta eccezione per la dodicesima mensilità per la quale gli istanti proponevano il versamento di €1.200,00 (milleeduecentoeuro) e dunque l'importo annuale di €7.800,00 per la durata di dieci anni; dunque, mettendo a disposizione la complessiva somma di Euro 78.000,00 (settantottomilaeuro/00) previa sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a. in danno della sig.ra De Lucia Anna; nonché la sospensione delle nn. 2 delegazione di pagamento operate da Findomestic s.p.a. in danno della sig.ra De Lucia Anna ovvero la sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a. in danno della sig. Leonetti Gianluca; il tutto da distribuirsi secondo le modalità e le percentuali specificate, tenendo conto della natura dei crediti.

3. In data 10.06.2025 l'O.C.C. di Trani nominava quale Gestore della Crisi il dott. Massimo di Cugno, il quale accettava l'incarico conferito.
4. Nelle more, a seguito delle note di precisazioni dei crediti pervenute al Gestore della Crisi, ed inserendo, altresì, i presunti costi della procedura unitamente allo sviluppo del compenso dell'OCC di Trani, tenuto conto delle valutazioni congiunte e condivise dapprima tra l'advisor ed il Gestore e successivamente con gli istanti, la debitoria di quest'ultimi subiva un sensibile cambiamento e la proposta veniva rimodulata;
5. Infatti, i sig.ri Leonetti e De Lucia per il tramite dei sottoscritti procuratori, rappresentavano la disponibilità ad una integrazione della formulata proposta di piano di ristrutturazione nella quale hanno dichiarato di **mettere a disposizione il complessivo importo di €85.800,00 mediante l'importo di Euro 600,00 (seicentoeuro/00) per undici mensilità, con esclusione della dodicesima mensilità per la quale si impegnano a corrispondere l'importo di €1.200,00 (milleeduecentoeuro/00); dunque, con un apporto annuo pari ad €7.800,00 da mantenersi per la durata di anni undici;**

6. in data 05.11.2025 il Gestore della Crisi trasmetteva all'OCC di Trani relazione particolareggiata completa di allegati;
7. ebbene, con relazione datata 05.11.2025, il Gestori della Crisi, dott. Massimo di Cugno dopo aver indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'indicazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte; l'inesistenza di atti dispositivi del patrimonio, l'inesistenza di atti in frode ai creditori; la consistenza e la composizione del patrimonio dei sovraindebitati; la valutazione del merito creditizio; la valutazione dell'alternativa liquidatoria; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'indicazione dei costi della procedura concludeva asserendo che *"Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Gestore della Crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati: -i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; -la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori; -lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; -il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dai debitori; esprime il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.*

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

1. Attività dei ricorrenti

Il sig. Leonetti Gianluca svolge il ruolo di autista presso la [REDACTED] s.r.l. dal giorno 01.12.2023 con contratto a tempo indeterminato mentre dal 03.08.2020 sino al novembre del 2023 svolgeva il ruolo di autista di ambulanze presso la [REDACTED].

La sig.ra De Lucia Anna svolge il ruolo tecnico sanitario di laboratorio Biomedico alle dipendenze della [REDACTED] dall'08.03.2005 con contratto a tempo indeterminato.

Dunque, entrambi gli istanti sono percettori di retribuzioni da lavoro dipendente, assunti con contratto a tempo indeterminato; infatti, il sig. Leonetti percepisce uno stipendio mensile al netto della cessione del quinto in corso con IBL Banca (pari ad €250,00 mensili) di circa €1.350,00 e la sig.ra De Lucia percepisce uno stipendio mensile al netto della cessione del quinto operata da IBL Banca e due delegazioni di pagamento con Findomestic Banca s.p.a dell'importo di circa € 1.000,00/1.100,00.

Per completezza espositiva si rappresenta che i sig.ri Leonetti e De Lucia sono percettori dell'A.U.U. che l'INPS eroga mensilmente in favore del figlio minore, Mario, dell'importo mensile di €195,00 circa.

Dalle certificazioni dei redditi degli ultimi tre anni 2024-2021 emerge:

	Leonetti	De Lucia
730/2024	22.165,00	27.323,00
730/2023	22.126,00	26.584,00
730/2022	<u>19.515,00</u>	<u>24.556,00</u>
<u>Totale</u>	€ 63.806,00	€78.463,00
<u>Redditi medio annuale familiare dell'ultimo triennio</u>		€ 47.423,00

2. Le spese necessarie per vivere

Il nucleo familiare dei ricorrenti è attualmente composto dagli stessi unitamente al figlio minore [REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED], così come da stato di famiglia e di residenza agli atti.

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana sono quantificate come segue:

- Tari e Tefa annuali dell'immobile di proprietà della sig.ra De Lucia €420 circa e dunque **€35,00 mensili**;
- Utenze gas Plenitude (€47,00 circa al mese), fornitura elettrica Luce (€166,00 al mese) e fibra Tim (€83,00 al mese) e ricariche cellulari (€30,00 al mese) per cui circa **€330,00 mensili**;
- Spese condominiali annuali €1.500,00 circa all'anno comprensiva di acquedotto, manutenzione ordinaria e straordinaria vano scale/ascensori/cortile/parti comuni appartamento, energia elettrica autoclave e dunque **€125 al mese**;
- Assicurazione (€400) e imposta di bollo (€130) del veicolo modello Citroen tg. [REDACTED] annuale € 530,00 e dunque **€ 44,20 circa mensili**;

- Tassa per mantenimento iscrizione annuale tecnici sanitari di radiologia €100,00 all'anno e dunque **l'importo mensile di €8,33**;
- per vitto, abbigliamento, spese mediche per tre persone (calcolate a forfait) pari ad **€2.500,00**;

per un totale mensile di € 3.042,53 circa.

Si tratta di spese mensili che nonostante non appaiono in linea rispetto ai parametri elaborati dall'Istat 2022 (report spese per consumi per le famiglie anno 2021) il quale ha individuato, in relazione alla composizione del nucleo familiare del debitore (tre persone), un importo notevolmente superiore (cfr Report ISTAT), nel caso di spese consentono al nucleo familiare di vivere dignitosamente.

3. Patrimonio

Allo stato la sig.ra De Lucia Anna è proprietaria nella misura del 100% dell'immobile adibito ad abitazione principale sito in Andria alla via [REDACTED], identificato presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Andria al Foglio n. [REDACTED], numero [REDACTED], sub. [REDACTED], cat. A/3, classe 4, vani 4,5, rendita €511,29.

Sempre la sig.ra De Lucia era proprietaria del box di pertinenza dell'abitazione principale sito anch'esso alla Via [REDACTED] identificato presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Andria al Foglio n. [REDACTED], particella [REDACTED], sub. [REDACTED], cat. c/6. Tuttavia, per lo stato di crisi economica familiare, la sig.ra De Lucia in data 4 aprile 2022 ha proceduto alla vendita di tale box al prezzo di €16.500,00 e di conseguenza ha ottenuto dalla Intesa SanPaolo la cancellazione parziale dell'ipoteca sul box oggetto di vendita.

Ancora, la sig.ra De Lucia è titolare di un'autovettura Citroen tg. [REDACTED] immatricolata nell'anno 2009 utilizzata per esigenze familiari e di valore prettamente irrisorio.

Il sig. Leonetti Gianluca non è proprietario né di beni mobili registrati, né tanto meno di beni immobili.

4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

E' il caso di segnalare, come già rappresentato nel paragrafo che precede che, la sig.ra De Lucia con atto a rogito del Notaio, Silvia Ieva, in data 4 aprile 2022 (rep.n.2976/raccolta 1801) ha proceduto alla vendita di tale box, di pertinenza dell'abitazione principale, al

prezzo di €16.500,00 ottenendo dalla Intesa San Paolo s.p.a. la cancellazione parziale dell'ipoteca sul box oggetto di vendita (atto del 28.03.2022 - Rep.n.2953/Racc. n.1794)

Tuttavia, seppur tale atto dispositivo sia stato posto in essere nel quinquennio antecedente la presente domanda, le somme ricavate dalla vendita sono state oggetto di pagamento del debitore di diversi insoluti di carte di credito, come confermato dalle evidenze contabili degli estratti conto; dunque, non hanno determinato né l'arricchimento del nucleo familiare, né ha rappresentato un ricavo utilizzato per il pagamento di spese voluttuarie: infatti, le predette circostanze sono state verificate e confermate dal nominato Gestore della Crisi nella sua relazione particolareggiata.

5. Il passivo e la situazione debitoria complessiva degli istanti

5.1. Debitoria della sig.ra DE LUCIA ANNA

Creditori	Caratteristiche	Debito residuo	Natura del credito
1. INTESA SAN PAOLO S.P.A. a)Mutuo ipotecario n.51457600	Mutuo ipotecario contratto per abitazione principale con ipoteca interna di credito fondiario di €170.000; fideiussione specifica rilasciata dal sig. De Lucia Paolo ed assicurazione integrativa n.02549406-R	€95.052,63	Ipotecario privilegiato
b)Finanziamento n.19233024	Finanziamento della durata di 15 anni cointestato con il sig. Leonetti	50% di €36.353,94 oltre interessi e dunque €18.176,97	chirografario
2.Compass Banca s.p.a.	Finanziamento n.26857686 del 30.11.2022 dell'importo di €8.307,00	€7.961,32	chirografario
3. IFIS NPL Servicing spa (Agos Ducato s.p.a.)	Finanziamento n.69656341 de 12.01.2023 con coobbligazione di Leonetti Gianluca dell'importo di €8.068,78	€7.754,19	chirografario

4.Cofidis	Finanziamento n.1166673 del 13.05.2022 dell'importo di €7.500	€7.219,54	chirografario
5.IBL Banca s.p.a.	Finanziamento del 19.01.2023 con cessione quinto dello stipendio dell'importo di €42.600	€32.660,00	chirografario
6.Findomestic Banca s.p.a. Ceduto il credito a Marte Spv	a) Finanziamento n.863394 con delegazione di pagamento - rata mensile €245,00 b) Finanziamento n.792005 con delegazione di pagamento - rata mensile €280,00	a) €10.780,00 b) €17.640,00	chirografario
7.Comune di Andria	Tari	€725,00	
8.Regione Puglia	Mancato versamento bolli auto tg. ██████████	€391,25	privilegiato
9.Comune di Andria Polizia urbana	Notificata cartella di pagamento n.01420250002120239000-infrazione codice della strada	€253,04	chirografario
TOTALE DEBITORIA DE LUCIA (a)		€180.973,94	

5.2.Debitoria del sig. Leonetti Gianluca

1.Intesa San Paolo s.p.a. a)Finanziamento n.19233024	Finanziamento della durata di 15 anni cointestato con la sig.ra De Lucia sig. Leonetti	50% di €36.353,94 oltre interessi e dunque €18.176,97	chirografario
--	--	--	----------------------

2.Findomestic ceduto a Marte spv (Hoist recupera)	Finanziamento n.20221112323529 del 20.10.2022 dell'importo di €47.508,50	€46.019,61	chirografario
4.IBL	Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio contratto nel gennaio 2024 rata mensile di €250,00	€26.000,00	chirografario
5.Sky Italia srl		€538,55	chirografario
TOTALE DEBITORIA LEONETTI (b)		€90.735,13	

DEBITORIA COMPLESSIVA DEI RICORRENTI (a+b) € 271.709,07

Debitoria De Lucia €180.973,94

Debitoria Leonetti € 90.735,13

Totale €271.709,07

6. Le cause del sovra indebitamento - la meritevolezza dei ricorrenti e la diligenza dei debitori

Le ragioni del sovra indebitamento dei proponenti sono legate ad una serie di concause. Vero è che, la situazione di sovra indebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nell'aumento della composizione del nucleo familiare che ha determinato nel corso degli anni un aumento delle spese per il sostentamento della famiglia. A queste situazioni si sono aggiunti i perpetrati ritardi nel pagamento dello stipendio del sig. Leonetti, che hanno a loro volta determinato una contrazione dei redditi familiari e per converso, impedito il regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario e delle finanziarie in essere.

I signori Leonetti-De Lucia vivono nell'unico immobile di proprietà esclusiva della sig.ra De Lucia acquistato il 27.05.2009 previa sottoscrizione di un contratto di mutuo fondiario con Banco di Napoli s.p.a. (importo mutuato €140.000-ipoteca volontaria €280.000) e

rilascio di una fideiussione personale del sig. De Lucia Paolo (padre dell'istante) con relativa sottoscrizione di un'assicurazione integrativa n.02549406-R; tale mutuo è stato in regolare ammortamento sino a novembre del 2024, mese a partire dal quale gli istanti hanno interrotto il pagamento per insufficienza di risorse economiche atte a sostenere il rateo mensile.

Il sig. Leonetti seppur compagno della sig.ra De Lucia all'epoca dell'acquisto della casa coniugale espletava il ruolo di autista volontario in Ambulanza presso una nota associazione territoriale.

Ebbene, in data 03.08.2010 il sig. Leonetti veniva assunto a tempo indeterminato presso la ██████████ con regolare contratto di lavoro e con la qualifica di "conducente di ambulanze" percependo uno stipendio mensile iniziale pari ad €1.200,00.

Il nucleo familiare degli istanti nell'anno 2010 veniva allietato dalla nascita del piccolo ██████████ e dunque, in considerazione dell'allargamento del nucleo familiare e dell'aumento delle relative spese, dei ritardi nei pagamenti degli stipendi da parte del datore di lavoro (SIN DAL PRINCIPIO) del sig. Leonetti, gli istanti hanno fatto ricorso al credito per il tramite di alcune società finanziarie, le quali colpevolmente hanno erogato credito e relative carte di credito, senza valutare l'effettivo merito creditizio degli istanti. Infatti, dall'analisi della documentazione contrattuale fornita dai sig.ri Leonetti e De Lucia emerge in maniera inequivocabile la spirale inevitabile di ricorso alle società finanziarie al solo fine di acquisire risorse necessarie per estinguere le rate dei debiti precedenti e rinnovare finanziamenti precedenti con l'aggravamento inevitabile della condizione di sovraindebitamento. Tali circostanze sono state verificate e confermate nella relazione particolareggiata a firma del dott. Di Cugno, nominato Gestore della Crisi

L'elemento determinante che ha contribuito ad aggravare lo stato di indebitamento degli istanti è stato il ritardo costante perpetrato dalla ██████████, nella spiegata qualità di datore di lavoro del sig. Leonetti nella corresponsione degli stipendi a far data dal momento dell'assunzione e dunque dall'anno 2010. Tale circostanza sarebbe confermata dalla comparazione dalle determinazioni dirigenziali della ASL BAT pubblicate online e documentate agli atti e dall'effettivo accredito delle retribuzioni sul conto corrente, le quali avvenivano puntualmente ogni fine del mese anziché entro la prima decada, così come previsto dal CCNL; tale evento determinava l'inevitabile e

conseguenziale ritardo nel pagamento degli impegni finanziari mensili assunti dalla famiglia.

Dunque, a far data dell'anno 2018/2019, i ricorrenti hanno fatto accesso ulteriore al credito non per ottenere materiale liquidità ma, per consolidare pregresse posizioni debitorie ovvero estinguere la molteplicità dei saldi negativi rinvenienti dalle carte revolving contratte con Compass, Agos Ducato e Findomestic.

Tanto è confermato dalla documentazione fornita dagli stessi istanti nonché risultante dall'accesso alle Banche Dati Finanziarie:

- Nell'anno 2018 la sig.ra De Lucia con la coobbligazione del sig. Leonetti sottoscriveva un finanziamento con la Findomestic Banca s.p.a. per l'importo di €32.860,00 finalizzato ad estinguere posizione debitorie in essere con lo stesso ente creditizio, il quale rilasciava anche la carta revolving. Tale finanziamento tuttavia, veniva estinto anticipatamente e consolidato con altro credito, di cui si dirà in seguito.;
- Nell'anno 2019 il sig. Leonetti con la coobbligazione della sig.ra De Lucia sottoscriveva altro finanziamento dell'importo di €45.000,00 utilizzato sempre per consolidare debiti pregressi, con ottenimento di relativa carta revolving, estinto anticipatamente;

I suddetti finanziamenti sono stati oggetto di consolidamento con la medesima società finanziaria, la quale nell'anno 2021 ha elargito ben due finanziamenti con delegazione di pagamento sullo stipendio percepito dalla sig.ra De Lucia, già gravato da una cessione del quinto e nell'anno 2023 ha elargito credito al sig. Leonetti Gianluca per estinguere il precedente dell'anno 2019 e dunque rimodulare il relativo piano di ammortamento.

- Sempre nell'anno 2019 la sig.ra De Lucia sottoscriveva con IBL Banca contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per l'importo di circa €20.000,00 (oltre carta di credito) estinto anticipatamente a seguito del consolidamento dell'intera passività derivante dal saldo del finanziamento e della carta rateale con altro finanziamento contratto nell'anno 2023, ad oggi ancora in corso (sempre con cessione del quinto dello stipendio) con un impegno mensile di €355 per n.120 rate.

Sempre nel biennio 2018/2019 gli istanti ricorrevano al credito attraverso Compass Banca s.p.a. sempre per consolidare passività pregresse ma tale finanziamento, di importo

irrisorio, veniva estinto anticipatamente con un altro finanziamento nell'anno 2022 dell'importo di €8.307,00; infatti, dall'esame della contrattualistica emerge come causale del finanziamento *"ridefinizione consolidamento, chiusura prestito + carta"*.

La necessità di ripianare le esposizioni debitorie in essere spingeva inconsapevolmente gli istanti a ricorrere nuovamente al credito nel gennaio del 2022 con finanziamento presso Intesa SanPaolo s.p.a. dell'importo di circa €30.000, rimodulato nell'aprile del 2024 a seguito di una richiesta di sospensione rate per un paio di mensilità; data l'insostenibilità del rateo la Banca proponeva agli istanti un allungamento del periodo di ammortamento (pari a 13 anni) con abbassamento del rateo mensile il quale passava da €639,00 ad €422,00 per il primo anno e con decorrenza da giugno 2025 con rateo di €311,00 circa.

In data 4 aprile 2022 (rep.n.2976/raccolta 1801) gli istanti hanno proceduto alla vendita del box, di pertinenza dell'abitazione principale, al prezzo di €16.500,00 ottenendo dalla Intesa San Paolo s.p.a. la cancellazione parziale dell'ipoteca sul box oggetto di vendita (atto del 28.03.2022 - Rep.n.2953/Racc. n.1794); l'importo incamerato dalla vendita del box è stato utilizzato per estinguere i saldi negativi della carte di credito in uso agli istanti e tanto è confermato dall'esame degli estratti conti, dai quali si evince la predetta circostanza.

Nel settembre del 2022 la sig.ra De Lucia sottoscriveva con Cofidis un prestito personale per estinguere il precedente finanziamento dell'importo di €4.000,00 e ridurre la rata mensile; il suddetto finanziamento, infatti è ancora in essere, con una rata mensile di €121 circa per 84 mensilità.

Nell'anno 2023 e da ultimo nel 2024, al fine di ripianare esposizioni debitorie contratte con i familiari, gli istanti hanno chiesto ed ottenuto un finanziamento alla Agos Ducato che ha determinato l'estinzione di due carte rateali ed il pagamento dei prestiti ricevuti da amici e parenti ovvero il sig. Leonetti ha sottoscritto un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio con IBL Banca s.p.a., servito per il pagamento delle spese funeraria della madre deceduta in data 30.12.2023 e per le spese familiari sopraggiunte.

Nessuna liquidità effettiva gli istanti hanno acquisito dal ricorso al credito incessante dai diversi enti creditizi. Anzi.

Gli stessi, con estrema difficoltà sino al novembre del 2024 hanno regolarmente adempiuto a tutti i pagamenti rateali in corso con le banche e con le finanziarie, seppur con notevolissima difficoltà e ricorrendo ad aiuti di familiari ed amici.

Non può, tuttavia, essere sottaciuta la circostanza già rappresentata, del ritardo nei pagamenti degli stipendi nei confronti del sig. Leonetti il quale non solo è dovuto ricorrere al credito ma, nel novembre del 2023 è stato costretto a dimettersi atteso lo stato di pre-insolvenza del datore di lavoro. Infatti, al fine di recuperare non solo le retribuzioni ma il TFR maturato, si è avvalso dell'ausilio di un legale e sono in corso azioni legali per il recupero del solo TFR pari ad €22.616,00 circa. Ad oggi, nonostante i tentativi di pignoramento negativi esperiti, il procuratore che assiste il sig. Leonetti nel recupero del TFR ha provveduto ad accedere al Fondo di Garanzia INPS per tentare la riscossione della suddetta indennità ma tale Ente ha rappresentato che è necessario procedere per la liquidazione giudiziale della società.

Intanto, nel dicembre del 2023 il sig. Leonetti veniva assunto, a tempo indeterminato, presso la [REDACTED]” sempre con la qualifica di autista di ambulanze percependo uno stipendio netto di circa €1.700, già decurtato della cessione del quinto dello stipendio in corso.

Dall'analisi dei redditi dei ricorrenti è da escludere che gli stessi abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero che abbiano colposamente determinato il sovraindebitamento: ad aggravare la loro posizione finanziaria è stato il cumularsi nel tempo di ritardi nel pagamento degli stipendi da parte del datore di lavoro del sig. Leonetti, così come documentalmente provato.

Se, dunque, l'origine della rottura dell'equilibrio finanziario dei ricorrenti è individuabile nel ritardo degli stipendi del sig. Leonetti, dall'esame della documentazione depositata dai debitori emerge che il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta invece riconducibile alla successiva stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che i ricorrenti hanno individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile.

Dunque, il ricorso al credito da parte dei ricorrenti non può essere reputato gravemente colposo, poiché i consumatori risultano di aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più

opzioni possibili – ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano strategico, risultava giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica dei consumatori ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito *ex ante* come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno *in bonis*.

Seppur i finanziamenti attualmente in essere risalgono ad epoca recente, essi tuttavia rappresentano la manifestazione ultima di un indebitamento continuamente assunto per estinguere pregresse esposizioni. In definitiva, quindi, il ricorso dei sig.ri De Lucia e Leonetti alla finanza esterna è dipeso dalla insufficienza del proprio patrimonio (determinato a sua volta dai ritardi nell'elargizione delle retribuzioni mensili del sig. Leonetti) nel fronteggiare le rate dei finanziamenti già contratte e le altre spese imposte dalla vita familiare.

Neanche può trascurarsi la circostanza che nonostante le enormi difficoltà economiche e le gravi vicende personali che gli istanti hanno dovuto affrontare, questi hanno sempre onorato tutti i pagamenti nei confronti degli istituti di credito e delle finanziarie sino a novembre del 2024. L'esposizione debitoria è dunque connessa al tentativo di ripianare il debito accumulato, garantendo al contempo una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia.

Dunque, l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta in linea con lo scopo della procedura, la quale è finalizzata a garantire ai debitori non immeritevoli di godere di una cd. *second chance*, che consenta loro di ripartire da zero e di riacquistare un ruolo attivo nel contesto socio-economico, senza dover fare ricorso a forme di finanziamento illecite e/o usuarie.

Questa difesa precisa ulteriormente che il ricorso al credito è stato reso indispensabile proprio al fine di poter permettere al nucleo familiare di avere una vita dignitosa e tale liquidità non è di certo servita per spese voluttuarie o comunque superflue.

L'indebitamento degli istanti non dipende, dunque, da contratti stipulati "per vivere al di sopra delle proprie possibilità" bensì per fronteggiare le esigenze di vita quotidiana, di un nucleo familiare che ha affrontato una serie di problematiche di natura economiche innescatesi nel nucleo familiare e che hanno caratterizzato il periodo 2018-2024.

A ciò si aggiunge un'ulteriore considerazione: la mancata valutazione degli enti finanziatori del merito creditizio.

Questa difesa intende sottolineare, altresì che, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss L 3/2012 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

L'evidente squilibrio tra le entrate e le uscite, determinatosi a seguito di fattori esogeni impreveduti ed imprevedibili, peraltro pressoché concomitanti, quali la crisi aziendale del datore di lavoro del sig. Leonetti che ha determinato il ritardo nei pagamenti delle retribuzioni mensili, unitamente alla colpevole condotta tenuta dagli istituti di credito (Findomestic, Intesa SanPaolo, Compass, Agos, Cofidis ed IBL Banca s.p.a.), che hanno concesso credito senza tener conto del merito creditizio degli istanti - da valutarsi in relazione al suo reddito disponibile dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita - ha determinato sin da subito l'attuale stato di sovraindebitamento, non riuscendo i ricorrenti ad assolvere regolarmente le proprie obbligazioni.

Il *favor* per il consumatore è avvalorato dal nuovo CCII, che all'art. 69 comma 1 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.

Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che dall'analisi della documentazione è emerso che il sig. Leonetti in data 29.01.2018, sollecitato dai funzionari della Intesa S.Paolo-Filiale di Terlizzi, ha sottoscritto un contratto n.00062044130 aderendo al Fondo Pensionistico Aperto "Il mio domani". L'adesione a tale forma di previdenza complementare prevedeva un esborso annuale di €200,00 a far data dal 12.02.2018 mediante addebito su c/c. In data 14.03.2025, i sottoscritti advisor hanno proceduto a sospendere tale pagamento ed hanno invitato l'ente assicurativo ad inoltrare tutta la documentazione contrattuale ovvero a conoscere il valore di riscatto di tale fondo.

Pertanto, la negazione dell'omologazione, alla luce dell'evoluzione e interpretazione giurisprudenziale avviene solo nell'ipotesi di "colpa grave".

7. Valutazione del merito creditizio.

Dall'esame complessivo della situazione debitoria degli istanti e delle cause connesse all'indebitamento si rilevano responsabilità a carico di diverse società finanziarie (Findomestic Banca s.p.a., Agos Ducato s.p.a., Campass Banca, Cofid s.p.a., Intesa SanPaolo), nonché da ultimo di IBL Banca s.p.a., beneficiaria della cessione del quinto della retribuzione della sig.ra De Lucia, sulla cui retribuzione pendevano altre due delegazioni di pagamento poste in essere da Findomestic Banca s.p.a. ovvero della cessione del quinto della retribuzione del sig. Leonetti, gravato altresì da altre pendenze finanziarie.

Infatti, non può non evidenziarsi la condotta tenuta dai soggetti finanziatori nel momento in cui ha erogato il denaro ai debitori, non risultando assolutamente compiuta quella verifica sulle condizioni dei debitori volta ad evitare che la conclusione del contratto di credito potesse determinare la situazione di indebitamento o fosse comunque in grado di aggravarla.

La valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario, infatti, è un dovere che prescinde e va ben oltre le dichiarazioni rilasciate dal consumatore in sede di stipula, avendo gli intermediari finanziari e bancari gli strumenti specifici e diretti per tale accertamento. Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione. Lo stato di crisi finanziaria ed economica dei debitori, e quindi, lo stato di bisogno in cui gli stessi operavano, è una situazione conoscibile dagli istituti finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati pubblica avviene sulla base di una convenzione tra la stessa banca dati e gli istituti finanziatori che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto

dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, dispone *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"* atteso che:

- Per quanto concerne la sig.ra De Lucia, all'epoca del finanziamento con cessione del quinto con IBL, ovvero nel 2023, era gravata dal mutuo ipotecario con Intesa SanPaolo s.p.a. e dai molteplici finanziamenti stipulati con Findomestic, la quale ha elargito credito mediante ben due delegazioni di pagamento, Compass Banca s.p.a., Cofidis Banca s.p.a. ed Agos Ducato s.p.a.
- Per quanto concerne il sig. Leonetti, all'epoca del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a, era gravato da una debitoria con Findomestic, un finanziamento con Intesa SanPaolo s.p.a. ovvero coobligato con un finanziamento di Agos Ducato s.p.a. contratto dalla compagna sig.ra De Lucia.

L'elargizione del credito in favore degli istanti è avvenuto, in assenza di qualsivoglia valutazione del merito creditizio dei richiedenti. I finanziatori devono procedere **preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute non solo dal consumatore ma, avvalendosi di banche dati pertinenti, a cui gli stessi hanno accesso.**

Ebbene, dalla documentazione in atti emerge in tutta evidenza l'erronea valutazione compiuta delle società finanziarie, essendo palese che le capacità reddituali del nucleo familiare non avrebbero consentito l'adempimento delle obbligazioni assunte se non attraverso il meccanismo ultimo della "cessione del quinto" attuata con Banca Sistema.

Il soggetto finanziatore avrebbe dovuto analizzare con maggiore attenzione la situazione economica complessiva del nucleo familiare della sig.ra De Lucia e del sig. Leonetti come derivante dai diversi fattori, quali:

- l'importo complessivo del precedente mutuo erogato da Intesa SanPaolo s.p.a.;
- la sussistenza di altri finanziamenti in corso;
- il numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;

- il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- l'importo dell'assegno sociale, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it, quale parametro di valutazione delle risorse necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare;
- la scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare

Si tratta, nello specifico, di elementi che se, considerati congiuntamente e se valutati attentamente, avrebbero dovuto condurre al rifiuto delle aperture delle linee di credito richieste, essendo pacifica la mancanza di idonee risorse economiche per l'adempimento delle relative obbligazioni.

Tale aspetto appare di particolare rilievo come si evince anche dall'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto secondo cui *"Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente."* (Tribunale Napoli, Sez. Volontaria Giurisdizione 27.10.2020. Confermato anche da Trib. Napoli 21.10.2020, Trib Napoli Nord 21.12.2018 e Trib. Bari 8.7.2020).

8. Fattibilità e convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Relativamente al requisito della fattibilità e convenienza del piano proposto, questa difesa rileva la convenienza del presente piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nonostante, la sig.ra De Lucia è proprietaria in maniera esclusiva dell'immobile adibito ad abitazione principale, il piano proposto risulta più conveniente, per le seguenti ragioni:

- l'assoluta mancanza di domanda degli immobili;

- l'aumento vertiginoso dei tassi di interesse per l'ottenimento dei mutui necessari per l'acquisto degli immobili;
- tutela di tutti i creditori i quali sarebbero soddisfatti in tempi ragionevoli;
- la circostanza che, affrontando l'espropriazione immobiliare i creditori, in sede di esecuzione, dovrebbero confrontarsi con l'offerta minima pari al 75% del valore stimato dell'immobile e con l'ulteriore circostanza che nel 90% dei casi le prime due aste vanno deserte, portando il prezzo medio di aggiudicazione al di sotto del valore dell'immobile e soprattutto al di sotto di quanto offerto con l'odierno piano;
- la necessaria valutazione delle spese della procedura esecutiva che potrebbero assorbire una notevole porzione del ricavato.

Pertanto, ribadito che la finalità della legge del sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione, va detto che nel caso di specie le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori (in relazione alla natura del credito vantato) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo detta proposta, conveniente rispetto alla possibile alternativa liquidatoria.

Relativamente alla convenienza complessiva dell'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto all'ipotesi liquidatoria l'art. 70, co. 9 recita *"Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria."*

L'art. 67, co. 4 del D.Lgs. 14/2019 recita: *È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. **Trib. Verona, 20-07-2016, cit.**).

Si ritiene, pertanto, nel caso che ci occupa, equilibrato il sacrificio dei creditori (in particolare del creditore ipotecario che vedrebbe soddisfatto il proprio credito e dei creditori chirografari, che ragionevolmente dall'alternativa liquidatoria non potrebbero ricavare un vantaggio superiore, dato il prevalente credito ipotecario e quanto dedotto circa il ragionevole prezzo di realizzo dei detti immobili) rispetto alle esigenze dei proponenti, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. **Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit.**).

La procedura di liquidazione del patrimonio comporta ulteriori spese della procedura del D.Lgs. 14/2019 essendo necessaria:

- la nomina di un liquidatore da parte del Tribunale
- l'esperimento di più tentativi di vendita all'asta - almeno due deserte - dell'immobile di proprietà, tenendo anche conto che in questo caso l'immobile principale è l'unica casa di abitazione dell'istante.

Tuttavia, dovendo simulare un'asta, al fine di fornire chiare indicazioni sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al primo tentativo di asta bisogna considerare i seguenti probabili ricavi:

- € 122.512,50 come prezzo base da perizia;

- € 91.884,38 come offerta minima.

Secondo tentativo di asta:

- € 91.884,38 prezzo base;

- € 68.913,29 offerta minima.

Si precisa che la quota capitale residua, è pari ad €95.797,62 oltre interessi.

In ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno due esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito pari a circa 10.000,00 euro.

Nel caso specifico, l'immobile ipotecato ha un prezzo base d'asta di € 122.512,50 come da elaborato peritale aggiudicabili dopo due tentativi e dunque con due ribassi del 25% con un valore pari a €. 68.913,29 dal quale vanno detratte le spese della liquidazione e di procedura stimate anche dal Gestore della Crisi nell'importo di € 9.647,13 con un residuo disponibile di €59.266,15.

Quindi, **in caso di ipotesi liquidatoria**, la somma ricavata di € 59.266,15 sarebbe destinata al solo creditore ipotecario, che incasserebbe solo parzialmente il suo credito e **nulla rimarrebbe ai creditori con privilegio generale e tanto meno a quelli con credito chirografario.**

Mentre, **con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (nel caso di specie familiare)**, previa autorizzazione del giudice, ai sensi dell'art. 67 comma 5 del DLgs. 14/2019, gli istanti garantirebbero **il pagamento del debito ipotecario** nella misura del 63,123% nei confronti della Intesa SanPaolo s.p.a. pari ad € 60.000,00; il 100% dei crediti prededucibili vantati dall'OCC pari ad €8.911,00, il pagamento parziale dei creditori privilegiati nella misura del 60% per coloro che muniti del privilegio generale mobiliare ex art.2751 bis n.2 c.c. ed 40% per coloro che vantano un privilegio grado 20 mobiliare ex art.2778, n20 ovvero il pagamento parziale dei creditori chirografari - nella misura del 6,035% -del debito vantato con pagamento alle scadenze fissate dal piano familiare di ristrutturazione.

L'importo offerto nel piano familiare di ristrutturazione dei debiti ha quindi un importo maggiore di quanto si otterrebbe dalla liquidazione.

Pertanto, si evince una convenienza complessiva del piano familiare di ristrutturazione dei debiti rispetto all'ipotesi liquidatoria:

- con **il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore** gli istanti metterebbero a disposizione dei creditori alle scadenze dell'accordo di ristrutturazione, l'importo complessivo di €85.800,00:

- di cui €8.911,00 a disposizione dei crediti in prededuzione vantati dall'OCC;
- di cui €60.000,00, a disposizione del creditore privilegiato ipotecario, pari al 63,123% del debito;
- di cui €2.416,24 a disposizione dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare ex art.2751 bis n.2 c.c.;

- di cui € 446,50 a disposizione dei creditori aventi grado 20 mobiliare-art.2778, n.20, c.c.;
- di cui € 13.933,80 a disposizione dei creditori chirografari, pari al 6,035% del debito.

Dunque, con il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore verrebbero soddisfatti tutti i creditori (escludendo i creditori in prededuzione il cui importo vantato è pari ad € 8.911,00- importo già decurtato degli acconti versati) per l'importo di **€76.889,00** mentre con la **liquidazione del patrimonio** l'istante metterebbe a disposizione dei creditori (escludendo i creditori in prededuzione) l'importo complessivo di **€59.266,15** destinato al solo creditore ipotecario privilegiato che verrebbe soddisfatto parzialmente. Occorre, altresì, evidenziare che il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto tra la sig.ra De Lucia e la Intesa SanPaolo s.p.a. prevedeva un piano di ammortamento con scadenza in data 31.06.2039; ciò a significare che ad oggi, in assenza di procedura esecutiva, il creditore procedente non avrebbe ancora incamerato per intero la somma mutuata ma avrebbe dovuto necessariamente attendere altri 14(quattordici anni).

Pertanto, la convenienza del presente piano di ristrutturazione dei debiti è evincibile anche dalla circostanza sopra evidenziata atteso che la somma di €60.000,00 oggi offerta/proposta al creditore ipotecario verrebbe rimborsata per intero in circa 8 anni e mezzo dall'omologa del piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Come noto, ai sensi dell'art. 67, comma 4, CCII *"E' possibile prevedere che i crediti muniti di P.U. n. 175-1/2022 Ristrutturazione debiti del consumatore privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*.

9. Proposta del piano di ristrutturazione dei debiti con contestuale richiesta di applicazione di misure protettive

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dai debitori per la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti occorre considerare che:

- le spese di procedura dei procuratori che li hanno assistiti nel presente procedimento sono pari a € 3.500,00 oltre oneri ed accessori come da dichiarazione sottoscritta dai coniugi;

- i coniugi possono offrire una quota parte dei loro stipendi ammontanti complessivamente ad €3.600,00 circa;

- le spese occorrenti per il nucleo familiare del consumatore ammontano ad € 3.042,53 circa come dettagliate sopra.

Fatte queste premesse, alla luce della debitoria residua, **i ricorrenti propongono**

PRELIMINARMENTE:

- **La sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a. in danno della sig.ra De Lucia Anna;**
- **La sospensione delle nn. 2 delegazione di pagamento operate da Findomestic s.p.a. in danno della sig.ra De Lucia Anna;**
- **La sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a. in danno della sig. Leonetti Gianluca;**

E DUNQUE:

- **Versamento dell'importo di €600,00 per undici mensilità fatta eccezione per la tredicesima mensilità per la quale i sig.ri De Lucia e Leonetti metterebbero a disposizione l'importo di €1.200,00 e dunque l'importo annuale di €7.800,00 per la durata di anni undici, per un totale di circa € 85.800,00.**

Dunque, la somma di cui sopra verrà distribuita con le seguenti modalità:

Leonetti Gianluca

Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Creditore	Privilegio	Residuo Debito proposto	% soddisfacimento	N. Rate previste	Rate	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Familiare Disponibile
O.C.C. DI TRANI	Preceducibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) CCI	4.455,50	100,000%	14	Dal mese di omologa al 14° mese	318,25	7,72%
ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	666,12	60,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	6,94	0,17%
ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	546,00	60,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	5,69	0,14%
FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	2.777,28	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	126,24	3,06%
IBL BANCA	Chirografario	1.569,10	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	71,32	1,73%
INTESA SANPAOLO	Chirografario	1.096,98	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	49,86	1,21%

SKY ITALIA SRL	Chirografario	32,50	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,48	0,04%
ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Chirografario (degradato)	26,80	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,22	0,03%
ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Chirografario (degradato)	21,97	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,00	0,02%

De Lucia Anna

Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Creditore	Privilegio	Residuo Debito proposto	% soddisfacimento	N. Rate previste	Rate	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Familiare Disponibile
O.C.C. DI TRANI	Prededucibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) CCI	4.455,50	100,000%	14	Dal mese di omologa al 14° mese	318,25	7,72%
INTESA SANPAOLO	Credito privilegiato immobiliare speciale ai sensi dell'art. 2808 c.c. e segg.	60.000,00	63,123%	96	dal 15° mese al 110° mese	625,00	15,16%
ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	666,12	60,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	6,94	0,17%
ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	546,00	60,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	5,69	0,14%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile	62,75	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	0,65	0,02%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile	48,34	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	0,50	0,01%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile	45,41	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	0,47	0,01%
COMUNE DI ANDRIA	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.	99,20	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	1,03	0,03%
COMUNE DI ANDRIA	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.	190,80	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	1,99	0,05%
FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	1.064,57	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	48,39	1,17%
FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	650,57	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	29,57	0,72%
COFIDIS S.P.A.	Chirografario	435,70	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	19,80	0,48%
COMPASS	Chirografario	480,47	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	21,84	0,53%
IFIS NPL SERVICING S.P.A. (AGOS DUCATO S.P.A.)	Chirografario	467,97	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	21,27	0,52%
IBL BANCA	Chirografario	1.971,03	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	89,59	2,17%
INTESA SANPAOLO	Chirografario	1.096,98	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	49,86	1,21%
COMUNE DI ANDRIA POLIZIA URBANA	Chirografario	15,27	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,69	0,02%

INTESA SANPAOLO	Chirografario (degradato)	2.115,43	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	96,16	2,33%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Chirografario (degradato)	5,68	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,26	0,01%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Chirografario (degradato)	4,38	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,20	0,00%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Chirografario (degradato)	4,11	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,19	0,00%
COMUNE DI ANDRIA	Chirografario (degradato)	8,98	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,41	0,01%
COMUNE DI ANDRIA	Chirografario (degradato)	17,27	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,79	0,02%
ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Chirografario (degradato)	26,80	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,22	0,03%
ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Chirografario (degradato)	21,97	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,00	0,02%

Si precisa che, il creditore ipotecario incapiente sul bene gravato concorre per il residuo con i creditori chirografari e per la suddetta ragione, il credito residuo vantato da Intesa SanPaolo s.p.a. pari ad €35.052,63 a titolo di differenziale tra la somma rivendicata pari ad €95.052,63 e la somma da pagarsi con la proposta di piano pari ad €60.000,00 deve essere soddisfatto nella percentuale prevista per i creditori chirografari. Analogo ragionamento anche per il credito residuo vantato dai creditori privilegiati.

Spese della procedura: Con riferimento alle spese della procedura, le stesse saranno integralmente a carico dei debitori. A tal proposito si precisa che, con il provvedimento di omologa, saranno direttamente i ricorrenti, i sig.ri Leonetti e De Lucia, ad effettuare mensilmente i pagamenti ai creditori agli iban che gli verranno forniti e tenendo conto dell'ordine, dell'importo e della natura del credito che lo stesso Gestore fornirà.

Tanto premesso, questa difesa insiste nell'accoglimento della proposta così come formulata per tutte le ragioni sopra esplicate precisando, altresì che, la sig.ra De Lucia Anna si impegna, al buon esito della procedura, a richiedere la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta sull'immobile sito in Andria alla via ██████████, censito al relativo Catasto Fabbricati del medesimo comune al foglio █, part. █, sub. █, cat. A/3, classe 4 con spese a suo carico (ove non fosse applicabile la procedura del c.d. decreto Bersani).

Gli effetti del presente piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale.

10. Sulla durata del piano.

In relazione al prospettato pagamento a dieci del complessivo importo messo a disposizione, si ritiene che, nella materia *de qua*, non vi siano motivi ostativi alla relativa omologa. *“Premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3, nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle (altre) procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvencono nel nuovo Codice della Crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto chiarito dalla Corte di Cassazione secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10- 2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07- 2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).*

Nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste” (Tribunale di Trani, proc. n. 2409/2020 RGVG, decr. del 12.03.2021: in tal caso, è stato omologato un piano del consumatore con la previsione di pagamenti dilazionati in favore del creditore per 10 anni e 6 mesi – 126 rate mensili).

Ancor più di recente:

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019): nel giungere a tale conclusione la Corte di cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è

difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento. E infatti 'non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore'. Del resto, la l. 3/2012 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Ebbene, nel caso di specie l'accordo deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento e la congruità dell'importo delle singole rate previste" (Tribunale di Trani, proc. n. 244/2022 RGVG, decr. del 04.02.2023: in tal caso, è stato omologato un piano del consumatore con la previsione di pagamenti dilazionati in favore del creditore per 10 anni – 120 rate mensili).

11. Completezza ed attendibilità della documentazione depositata

Le parti dichiarano che i documenti allegati rispondono al vero e che nulla di utile hanno omissso ai fini dell'odierno procedimento.

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, il sig. Leonetti Gianluca e De Lucia Anna, come sopra generalizzati, difesi, rappresentati e domiciliati, con l'assistenza dell'OCC di Trani, nella persona del nominato Gestore della Crisi, dott. Massimo di Cugno

CHIEDONO

che il Tribunale di Trani, Sez. Fallimentare adito, ritenuta la propria competenza territoriale, ritenuti, altresì, sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli art. 65 e ss. del D. Lgs. 14/2019 e vista la domanda ex art. 67 CCII proposta

- A) **DISPONGA** che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- B) **DISPONGA ogni misura protettiva del patrimonio del consumatore ex art. 70 comma 4 CCII**, in particolare **la sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a. in danno della sig.ra De Lucia Anna; la sospensione delle nn. 2 delegazione di pagamento operate da Findomestic**

s.p.a. in danno della sig.ra De Lucia Anna; la sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a. in danno della sig. Leonetti Gianluca **NONCHE'** disponga il divieto di qualsivoglia azione esecutiva e cautelare sul patrimonio dei ricorrenti-consumatori che possano pregiudicare la fattibilità del piano nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

- C) **DISPONGA** la comparizione delle parti ai fini dell'omologa della proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per l'effetto, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano **EMETTA** sentenza di omologa.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Andria, lì data del deposito

Avv. Michele CORATELLA

Avv. Angela ZAGARIA

1. Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII

TRIBUNALE DI TRANI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI
ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore: dott. di Cugno Massimo

Debitori: Sig. Leonetti Gianluca – Sig.ra De Lucia Anna

assistiti da: *Avv. Michele Coratella – Avv. Angela Zagaria*

1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Massimo di Cugno, nato a Trani il 28/02/1992, C.F.: DCGMSM92B28L328N, domiciliato presso il proprio Studio in Trani (BT) Corso Matteo Renato Imbriani, n. 43, PEC: massimodicugno@odcectrani.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 1323/A

premessato che

- il sig. Leonetti Gianluca nato ad Andria (BT) il 19/11/1987, residente in Andria (BT) – Via [REDACTED], codice fiscale LNTGLC87S19A285Z e la sig.ra De Lucia Anna nata a Nizza (Francia) il 27/07/1971, residente in Andria (BT) – Via [REDACTED], codice fiscale LNTGLC87S19A285Z (da ora anche semplicemente “debitori”), hanno depositato domanda datata 01.04.2025 all'Organismo di Composizione della Crisi di Trani per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 23/2025 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- la presente procedura si qualifica come procedura familiare ai sensi dell'art. 66 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, poiché ricorrono tutti i presupposti di legge. In particolare:
 - i membri coinvolti appartengono alla medesima famiglia e risultano conviventi, nonché legati da un comune stato di sovraindebitamento;
 - sussiste, dunque, la possibilità di presentare un'unica domanda di accesso alle procedure di cui all'art. 65, comma 1, in quanto il sovraindebitamento ha un'origine comune;
 - ai sensi del comma 3 dell'art. 66, le masse attive e passive dei singoli soggetti restano distinte, garantendo la separata imputazione dei rapporti giuridici;
 - il coordinamento delle richieste e degli effetti della procedura viene assicurato dal giudice adito per primo, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo;
- con provvedimento in data 10.06.2025 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Trani quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (all. 01);
- in data 24.06.2025, a seguito di sottoscrizione della seconda dichiarazione di indipendenza del gestore, il sottoscritto ha formalmente accettato l'incarico con nota in atti (all. 02);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Trani;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, è stato iscritto al numero progressivo 216, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 10 giugno 2019;

- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori;
- di non essere legato ai debitori da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato ai debitori o a società controllate dai debitori: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che i debitori:

- a) risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) rivestono la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

- c) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- d) non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore che di seguito si elenca, opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa:

- Istanza di nomina gestore crisi Leonetti e De Lucia
- Procura alle liti congiunta Leonetti e De Lucia
- Copia documenti identità istanti
- Certificato di famiglia- residenza De Lucia
- Ricevuta Bonifico Istantaneo OCC di Trani
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ricorrenti
- Informativa Privacy ricorrenti
- 730/2022 De Lucia
- 730/2023 De Lucia
- 730/2024 De Lucia
- CU 2024 Inps - De Lucia
- Modelli 730 del 2022 - 2023 e 2024 Leonetti
- Buste paga Leonetti Gennaio 2023-Ottobre 2023 - ██████████
- Buste paga Leonetti - ██████████ da Dicembre 2023 a Settembre 2024
- Buste paga De Lucia Anna ottobre 2023 - ottobre 2024
- Leonetti Gianluca d.i.- ██████████
- Leonetti - Recupero TFR - avv. Savella
- Autocertificazione atti dispositivi

- Autocertificazione carichi pendenti e casellario De Lucia
- Autocertificazione carichi pendenti e casellario Leonetti
- Perizia di stima giurata
- Visura attuale De Lucia
- Visura sintetica per soggetto De Lucia
- Ispezione Ipotecaria
- Risultanze Catastali Fabbricati Leonetti
- Risultanze Catastali Terreni Leonetti
- Compravendita De Lucia
- Contratto di mutuo fondiario Banco di Napoli
- Proposta di rinegoziazione contratto di mutuo
- Atto di compravendita Garage con restrizione di ipoteca del 2022
- Restrizione ipoteca per vendita garage
- Riscontro CRIF De Lucia
- Riscontro Crif Leonetti
- CR - De Lucia
- CR - Leonetti
- CTC De Lucia 14.02.2025
- CTC Leonetti
- CAI De Lucia
- CAI Leonetti
- Riscontro AGEDP-BT_79944_2024_1870 - negativo 13.11.2024
- ADER - De Lucia
- Ader PEC 07.11.2024
- Disdetta Sky Leonetti
- Certificato di morte madre Leonetti
- Estratti conto - ritardo retribuzioni
- Missive di sollecito stipendi e riscontro
- CCNL [REDACTED]
- Determine dirigenziali 2013
- Agos Ducato s.p.a. - finanziamento De Lucia
- Compass Banca s.p.a.
- Compass De Lucia - 14.11.2024
- Documentazione Bollo Auto [REDACTED]
- Carte prepagate De Lucia
- Carte prepagate Leonetti
- Cofidis Banca - contratto finanziamento
- IBL Banca - finanziamento De Lucia
- Prestito a rimborso rateale Intesa Sanpaolo € 39.750 - 17.10.2022
- IBL Banca - Finanziamento Leonetti con NEXI Carta
- Findomestic Banca n.20221112323526 Leonetti Gianluca
- Findomestic Banca - conto per estinzione anticipata De Lucia Anna

- Riscontro Findomestic 12.11.2024 Leonetti Gianluca
- Riscontro INPS Andria
- Riscontro INAIL
- Riscontro ISP del 27.11.2024
- Comunicazione debito residuo Hoist Italia S.R.L - 20.11.2024
- Riscontro Agos Ducato
- Riscontro Cofidis 07.11.2024 CO 1166673 - De Lucia
- Riscontro Findomestic di Cessione a Marte spv s.r.l. - Leonetti
- IBL Illustrazione dello stato dei rapporti tra IBL Banca S.p.A.
- Riscontro IBL 12.12.2024
- Carta di circolazione e assicurazione auto De Lucia
- Il passivo e la situazione debitoria degli istanti
- Copia contratto Leonetti Gianluca fondo pensionistico
- Lettera dal 14.03.2025 - sospensione Fondo Pensionistico Leonetti
- Preventivo attività advisor
- Condominio-cassa bilancio acquedotto
- Gas Plenitude fatture sino al 31.08.2024
- Insoluto Luce 01.09.2024-31.10.2024
- Luce Plenitude-utenze De Lucia
- Luce Rateizzata n.3 rate- 1.07.2024-31.08.2024 De Lucia
- Pagamento PAGO PA - Ordine Tecnici Sanitari De Lucia
- Spese condominiali [REDACTED]
- Tari Comune di Andria
- Tim fatture e pagamenti De Lucia
- Tim fatture utenze WI-FI-De lucia
- De Lucia - TARI COMUNE
- Autocertificazione conti e prepagate De Lucia
- Autocertificazione conti e prepagate Leonetti
- Lista movimenti libretto postale Leonetti
- Autocertificazione su operazioni conto Intesa San Paolo S.p.A.
- Estratto conto Poste pay Evolution Leonetti da gennaio a 30.10.24
- Estratti conto Findomestic anno 2022
- Estratti conto Findomestic anno 2023
- Estratti conto Findomestic anno 2024
- Estratti conto Intesa San Paolo n.1000-4397 dal 2023 a settembre 2024
- Estratti conto Intesa SanPaolo n.1000-4397 tutto 2021
- Estratti conto Poste pay Evolution De Lucia Anna tutto 2023
- Estratto conto Intesa SanPaolo n.1000-4397 -I e II trimestre22
- Estratto conto Intesa SanPaolo n.1000-4397 -III e IV trimestre22
- Estratto conto Poste pay Evolution Leonetti Gianluca tutto anno 2023
- IBL Banca De Lucia
- IBL Banca Leonetti

- Movimentazione De Lucia postepay evolution 2024
- Dati Agenzia Entrate cessione pertinenza
- Richiesta di precisazione dei crediti Leonetti – De Lucia - Finanziarie e banche
- Richiesta di precisazione dei crediti Leonetti – De Lucia
- Protocollo Domanda Garanzia INPS
- Leonetti rigetto INPS
- Indice proposta di ristrutturazione Leonetti-De Lucia
- Proposta di piano debitamente sottoscritta debitori-Leonetti e De Lucia

Altresì, in sede di incontro con i soggetti sovraindebitati, sono stati forniti i seguenti ulteriori documenti:

- 730-2025 De Lucia
- 730-2025 Leonetti
- CR De Lucia
- CR Leonetti
- Certificato contestuale di Stato civile, di Stato di famiglia, di Residenza al 02.07.2025
- CU2025 De Lucia
- CU2025 Leonetti
- ISEE 2025
- Lettera di diffida e messa in mora da parte di SKY Italia s.r.l.
- Pagamenti fatture Plenitude

Infine, lo scrivente ha ricevuto a mezzo mail e per il tramite dell'Avv. Zagaria, la seguente ulteriore documentazione:

- Risultanze CRIF
- Intimazione di pagamento per il finanziamento n. 00005 / 6000 / 51457600 da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. del 5 settembre 2025
- Risultanze CAI
- Bonifico del 2025-09-26 nei confronti dell'OCC di Trani
- Bonifico del 2025-09-27 nei confronti dell'OCC di Trani
- Bonifico del 2025-10-13 nei confronti dell'OCC di Trani
- Bonifico del 2025-10-27 nei confronti dell'OCC di Trani
- Riscontro Intesa San Paolo Fideiussione
- Sollecito di pagamento ADER
- Avviso pagamento TARI 2025
- Consultazione Archivio PRA
- Estratti conto aggiornati ad ottobre 2025
- Prospetto situazione Fondo Pensione "Il Mio Domani" - Leonetti

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'analisi congiunta delle risultanze CRIF e Centrale Rischi, unitamente alla proposta di piano e all'incontro avvenuto in data 02.07.2025, consente di ricostruire in modo coerente l'origine e l'evoluzione dello stato di sovraindebitamento dei debitori.

Un primo elemento determinante è rappresentato dall'irregolarità dei flussi reddituali del sig. Leonetti, spesso caratterizzati da ritardi nei pagamenti (all. 04) che, portando a richieste di finanziamento atte a coprire posizioni debitorie pregresse, sino ad arrivare in un contesto di sovraindebitamento, hanno inciso sulla stabilità economica del nucleo familiare. A ciò si è aggiunto l'incremento delle spese familiari ordinarie, conseguente all'ampliamento del nucleo a seguito della nascita del figlio, che ha comportato una progressiva necessità di ricorrere a fonti di credito al consumo per far fronte alle esigenze correnti.

Il vero fattore di squilibrio, tuttavia, emerge chiaramente dall'esame delle posizioni debitorie: **con l'unica eccezione del mutuo fondiario intestato alla sig.ra De Lucia (2009), la logica prevalente delle erogazioni ancora in essere, ed in sofferenza, non è stata quella di fornire nuova liquidità, bensì di rifinanziare ed estinguere posizioni pregresse.** Si è così innescato un meccanismo di "debiti a catena", in cui ogni nuovo finanziamento andava a chiudere esposizioni precedenti senza rafforzare realmente la capacità reddituale o patrimoniale dei debitori.

Un caso emblematico è costituito dal contratto sottoscritto dal sig. Leonetti con Findomestic Banca nel 2022, n. 20221112323529 (all. 05), per un importo richiesto pari ad euro 47.508,50 ed un debito totale da restituire pari ad euro 83.990,40, con rata mensile di € 538,40 per 156 mesi.

La finalità dichiarata è espressamente la "ristrutturazione del credito", ossia l'estinzione di debiti già in essere. Le risultanze CRIF confermano che, in concomitanza con tale erogazione, risultano chiusi o estinti altri rapporti pregressi, con evidenza di una trasmigrazione di passività da un intermediario all'altro o da vecchie esposizioni a nuove, spesso con importi crescenti e durate più estese.

Analogo schema si riscontra nei contratti sottoscritti dalla sig.ra De Lucia con Compass Banca, Agos Ducato, Cofidis e IBL Banca: in tali casi, l'erogazione non ha prodotto nuova liquidità effettiva, bensì ha consentito il rifinanziamento di esposizioni già in essere che, come rappresentato nei successivi paragrafi, hanno prodotto un aumento della rata cumulata ed un prolungamento della durata dei piani di ammortamento.

Questo schema reiterato – apertura di un nuovo finanziamento, estinzione di rapporti precedenti e contestuale aggravio del carico rateale – ha denotato una strategia creditizia improntata più al contenimento momentaneo delle esposizioni che a una valutazione reale della sostenibilità complessiva.

Dal lato della diligenza, va comunque rilevato che i debitori hanno onorato le obbligazioni sino a novembre 2024, sostenendo il pagamento delle rate, segno di un impegno costante e di una volontà di adempiere seppur con un rapporto rata/reddito eccessivamente gravosa, attestatosi ad una percentuale del 98% per la Sig.ra De Lucia e ad una percentuale del 67% per il Sig. Leonetti.

La crisi conclamata è sopraggiunta nel momento in cui l'ammontare cumulato delle rate è divenuto oggettivamente sproporzionato rispetto al reddito disponibile, già compresso dai ritardi retributivi e dalla mancata corresponsione del TFR da parte dell'ex Datore di Lavoro del sig. Leonetti.

Proprio in merito al Trattamento di Fine Rapporto, l'avv. Zagaria comunicava che l'udienza della pre-liquidazione giudiziale nei confronti della ██████████ (proc. 67-1/2025 R.G. procedimento unitario), precedentemente fissata per il giorno 19.09.2025, è stata rinviata d'ufficio alla data del 04.12.2025.

In conclusione, le cause principali del dissesto possono essere individuate in:

- irregolarità dei redditi (in particolare del sig. Leonetti);
- mancata corresponsione del TFR;
- aumento delle spese familiari ordinarie;
- reiterato ricorso a rifinanziamenti destinati a chiudere posizioni pregresse (meccanismo dei debiti “a catena”), sia da parte del sig. Leonetti che della sig.ra De Lucia;
- assenza di nuova liquidità realmente utilizzabile per rafforzare il bilancio familiare;
- progressivo aggravio del carico rateale, divenuto incompatibile con il reddito netto disponibile.

Si fornisce, in via preliminare e in forma sintetica, una rappresentazione dello stato di indebitamento attuale dei due conviventi, considerando anche il complesso familiare, tenendo conto delle spese autocertificate dai debitori per una dignitosa sopravvivenza e dei redditi percepiti, che saranno analizzati in modo più approfondito nei paragrafi successivi.

Rapporto Rata Reddito Attuale

	DE LUCIA ANNA	LEONETTI GIANLUCA
Reddito mensile disponibile	757,67	327,83
Rata mensile debiti attuali	2.414,43	1.210,52
Rapporto rata reddito disponibile attuale	318,67%	369,25%
Rapporto rata reddito attuale	106,04%	65,54%

Rapporto Rata Reddito Attuale - FAMILIARE

Reddito mensile disponibile	1.085,50
Rata mensile debiti attuali	3.624,95
Rapporto rata reddito disponibile attuale	333,94%
Rapporto rata reddito attuale	87,90%

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni che hanno determinato l'incapacità dei conviventi Leonetti e De Lucia di adempiere alle obbligazioni assunte, occorre considerare in primo luogo le necessità essenziali del nucleo familiare, intese come spese irrinunciabili per il soddisfacimento dei bisogni primari e per il mantenimento di un'esistenza dignitosa, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3, CCII.

Le risultanze documentali evidenziano che i debitori hanno mantenuto flussi reddituali costanti; ciò nonostante, l'incapacità di adempiere alle obbligazioni è maturata per una serie di concause:

- ritardi sistematici nei pagamenti delle retribuzioni. Il sig. Leonetti è stato più volte destinatario di ingiustificati ritardi e dilazioni nel pagamento delle spettanze salariali, con ripercussioni dirette sulla capacità reddituale e finanziaria del nucleo familiare, costretto, per far fronte alle esigenze correnti, a ricorrere a nuova finanza. Tali circostanze trovano riscontro oggettivo negli estratti conto bancari, dai quali emerge che gli accrediti degli stipendi sono avvenuti oltre la prima decade del mese successivo a quello di competenza, nonché nelle missive sottoscritte dal sig. Marzano Luigi, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti della [REDACTED] (all. 06);
- mancata corresponsione del TFR. Il sig. Leonetti vanta un credito pari a € 22.616, come attestato dal Decreto Ingiuntivo ottenuto dall'Avv. Andrea Savella nei confronti della [REDACTED], precedente datore di lavoro. La mancata erogazione di tale importo, che avrebbe potuto costituire una risorsa utile al superamento della crisi, ha impedito l'afflusso di liquidità immediata (all. 07);
- diniego del Fondo di garanzia INPS. La richiesta di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR è stata respinta dall'INPS in quanto *“non è stata provata la non assoggettabilità del datore di lavoro a procedure concorsuali”* (all. 08). Tale diniego ha ulteriormente escluso la possibilità di recuperare somme rilevanti in tempi compatibili con la necessità di adempiere alle obbligazioni;
- ricorso reiterato a rifinanziamenti. Come già esposto, sin dalle prime operazioni successive al mutuo fondiario della sig.ra De Lucia, i debitori hanno fatto ricorso a finanziamenti personali (Findomestic, Compass, Agos, Cofidis, IBL) destinati non a nuova liquidità, ma all'estinzione di esposizioni pregresse. Ciò ha generato un fenomeno di debiti “a catena” con incremento dell'esposizione debitoria e progressivo squilibrio tra uscite e reddito disponibile. Importante sottolineare come le erogazioni siano state concesse dagli istituti senza un'adeguata valutazione del merito creditizio, aggravando la situazione debitoria, come meglio descritto nel paragrafo 1.11;
- assenza di patrimonio prontamente liquidabile: il patrimonio familiare risulta costituito essenzialmente dall'abitazione principale della sig.ra De Lucia, bene non facilmente alienabile e che, in caso di esecuzione, potrebbe subire sensibili ribassi rispetto al valore di perizia, oltre a tempi di realizzo molto lunghi (tra i quattro ed i sei anni).

Alla luce di quanto precede, l'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte non può essere ricondotta a mera negligenza, bensì a una combinazione di **fattori oggettivi e non dipendenti dalla loro volontà**, che ha generato uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII.

1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite di debitori, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue.

Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive del sig. Leonetti Gianluca e della sig.ra De Lucia Anna vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie

Un profilo di particolare interesse nell'ambito dell'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotta da più membri appartenenti al medesimo nucleo familiare è rappresentato dalla previsione di cui al comma 3, la quale sancisce la necessaria distinzione tra le masse attive e passive dei singoli ricorrenti.

Tale disposizione si pone in diretto collegamento con il principio della garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. La regola, di carattere generale e inderogabile salvo diversa disposizione normativa, comporta che il patrimonio di ciascun soggetto non possa essere distolto dalla sua naturale funzione di garanzia a favore dei creditori personali, né, conseguentemente, destinato alla soddisfazione di debiti altrui. In caso contrario, si determinerebbe una lesione evidente del diritto dei creditori di fare affidamento sull'integrale garanzia offerta dal patrimonio del proprio debitore.

In applicazione di tale principio, ogni familiare coinvolto nella procedura risponderà esclusivamente delle proprie obbligazioni mediante le proprie risorse patrimoniali, rimanendo preclusa qualsiasi commistione tra le diverse masse attive e passive. In via correlativa, ciascun partecipante sarà altresì tenuto a corrispondere una quota del compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi, calcolata in proporzione all'entità dell'attivo di ciascuno, come stabilito dal comma 5.

Tuttavia, pur nel rispetto della necessaria distinzione patrimoniale, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, trattandosi di una procedura familiare, i debiti oggetto di composizione risultano, nella sostanza, assunti da entrambi i debitori per il soddisfacimento delle esigenze comuni del nucleo familiare, sebbene formalmente intestati all'uno o all'altro.

Ne deriva che la procedura in esame persegue un obiettivo unitario di risanamento della situazione finanziaria complessiva della famiglia, mirando a ristabilire l'equilibrio economico dell'intero nucleo. Pertanto, pur mantenendo distinte le masse attive e passive dei singoli ricorrenti, l'impianto della proposta si configura come una soluzione congiunta e coordinata della crisi familiare, in cui la collaborazione e la solidarietà tra i membri rappresentano il presupposto sostanziale per la riuscita del piano e per la tutela complessiva della posizione creditoria.

Pertanto, dall'esame congiunto della Centrale Rischi, delle risultanze CRIF, dei prospetti riepilogativi prodotti e della documentazione contrattuale fornita dai sovraindebitati e/o direttamente dai Creditori, è stato possibile ricostruire in maniera puntuale l'assetto delle obbligazioni gravanti sui conviventi Leonetti e De Lucia, evidenziandone caratteristiche, importi residui e gradi di prelazione.

Leonetti Gianluca

Per quanto riguarda il sig. Leonetti Gianluca:

- l'indebitamento principale trae origine dal contratto sottoscritto con Findomestic Banca in data 20 ottobre 2022 (all. 05), oggi ceduto a Marte SPV, per un importo complessivo pari a € 83.990,40. Tale finanziamento, con debito residuo di € 46.019,61 (all. 09), era finalizzato alla ristrutturazione di debiti pregressi e non ha generato nuova liquidità. La natura del credito è puramente chirografaria, priva di garanzie reali, e riflette il meccanismo tipico dei rifinanziamenti a catena che hanno contraddistinto la vicenda. Risulta, quale garante, la sig.ra De Lucia;
- contratto di cessione del quinto stipulato con IBL Banca il 24 gennaio 2024 n. C853853 (all. 10), per un importo originario di € 30.000 e residuo al 25.08.2025 di € 26.000 (all. 11). Si rappresenta che, trattandosi di una cessione del quinto tuttora in corso e regolarmente adempiuta, senza alcun ritardo nei pagamenti, l'importo dovrà essere oggetto di ricalcolo in sede di omologa del piano, onde assicurare la corretta quantificazione del passivo e la determinazione esatta del debito residuo. Tale operazione risulta necessaria anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché al fine di evitare una indebita alterazione della posizione creditoria.

L'istituto, in data 25.08.2025, comunicava: *“Preme far presente che la Banca ritiene di aver diritto alla soddisfazione integrale del proprio credito, il quale nasce da un rapporto di finanziamento contro cessione/delega del quinto, le cui condizioni di accesso sono intese proprio ad assicurare l'equilibrio economico del debitore, così da evitare, alla radice, qualsivoglia fenomeno di “sovraindebitamento”, come ridefinito dall'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa, od in breve “CCI”)”* (all. 11). È importante precisare, ordunque, che, sebbene il meccanismo del quinto, disciplinato dal D.P.R. 180/1950, garantisca il creditore mediante trattenuta diretta in busta paga, in sede concorsuale:

- il credito residuo deve essere considerato chirografario in quanto trattasi di una posizione, ad oggi, regolare senza alcuna segnalazione di mancato pagamento per le rate scadute;

- è proprio il CCII, all'art. 67 comma 3, ad indicare come *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.”*
- rinegoziazione del contratto di credito con Intesa Sanpaolo del 22 maggio 2024, 0W82017922148, sottoscritto in data 17.10.2022, (all. 12), cointestato con la convivente Sig.ra De Lucia Anna, per un importo complessivo di € 57.306,52, con residuo di euro 36.353,93, pro quota 18.176,97 (all. 13). Anche tale rapporto, privo di garanzie reali, rientra tra i chirografari;
- a seguito di formale diffida e messa in mora del 08.11.2024 (all. 14), la società Europa Factor S.p.A., nella qualità di incaricata al recupero del credito da Sky Italia s.r.l., richiedeva la somma di euro 538,55 composta da euro 288,55 per insoluti su fatture, da euro 150,00 quali penali in caso di mancata restituzione apparsi ed euro 100,00 quali spese di recupero. Il tutto qualificabile come credito chirografario.

Completano il quadro le obbligazioni di natura procedurale, ossia:

- il compenso dell'OCC di Trani pari a € 9.516,00 (all. 15), con una quota di spettanza pari ad € 4.758,00 per entrambi i soggetti sovraindebitati, da considerarsi prededucibile ex art. 6 CCII. L'ammontare del debito sarà opportunamente ridotto degli importi già versati a titolo di acconto;
- il compenso agli advisor, pari ad € 4.040,40 (all. 16), rispettivamente di euro 2.220,40 a favore dell'Avv. Coratella ed euro 1.820,00 per l'Avv. Zagaria, per una quota individuale pari ad € 2.020,20, assistita da privilegio generale mobiliare ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c.

Per maggiore chiarezza, si espongono le seguenti tabelle con una elencazione schematica dei debiti e sull'eventuale tipologia di privilegio/prededuzione:

LEONETTI GIANLUCA			<i>Debiti vs/Banche e Finanziarie</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
De Lucia Anna (fideiussore)	20/10/2022	FINDOMESTIC	Chirografario	20221112323529	46.019,61 €	156	538,4
	24/01/2024	IBL BANCA (Cessione del quinto)	Chirografario	C853853	26.000,00 €	120	250
De Lucia Anna (cointestato)	22/05/2024	INTESA SANPAOLO	Chirografario	RIN: 0W82017922148	18.176,97 €	153	211,06 ³

³ Rata pari alla metà di euro 422,12 in quanto mutuo cointestato tra i due conviventi.

LEONETTI GIANLUCA			<i>Debiti vs/procedura di Sovraindebitamento</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
De Lucia Anna	10/06/2025	O.C.C. DI TRANI	Prededucibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) CCII	-	4.455,50 ⁴ €	-	-
De Lucia Anna	24/04/2025	ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	-	1.110,20 €	-	-
De Lucia Anna	24/04/2025	ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	-	910,00 €	-	-

LEONETTI GIANLUCA			<i>Altri debiti</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
	08/11/2024	SKY ITALIA SRL	Chirografario	22209635	538,55 €	-	-

De Lucia Anna

Quanto alla posizione della sig.ra De Lucia Anna, essa risulta caratterizzata da una pluralità di finanziamenti personali, di natura chirografaria:

- finanziamento Findomestic, ceduto a Marte S.p.v., n. 792005 (all. 17), per un debito iniziale pari ad euro 33.600,00 ed un debito residuo alla data di redazione della presente relazione pari ad euro 17.640,00.

Si rappresenta che, trattandosi di una delegazione di pagamento tuttora in essere e regolarmente adempiuta, l'importo è stato provvisoriamente calcolato sulla base delle rate effettivamente corrisposte, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte di Findomestic in merito alla precisa quantificazione del credito, alla cessione verso Marte S.p.V. e alla relativa documentazione.

Tale importo dovrà, pertanto, essere oggetto di ricalcolo in sede di omologa del piano, al fine di garantire una corretta determinazione del passivo e l'esatta individuazione del debito residuo.

L'operazione si rende necessaria anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché per evitare un'alterazione indebita della posizione creditoria.

⁴ Importo al netto degli acconti già versati

- finanziamento Findomestic, ceduto a Marte S.p.v., n. 863394 (all. 17), per un debito iniziale pari ad euro 23.520,00 ed un debito residuo alla data di redazione della presente relazione pari ad euro 10.780,00.

Si rappresenta che, trattandosi di una delegazione di pagamento tuttora in essere e regolarmente adempiuta, l'importo è stato provvisoriamente calcolato sulla base delle rate effettivamente corrisposte, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte di Findomestic in merito alla precisa quantificazione del credito, alla cessione verso Marte S.p.V. e alla relativa documentazione.

Tale importo dovrà, pertanto, essere oggetto di ricalcolo in sede di omologa del piano, al fine di garantire una corretta determinazione del passivo e l'esatta individuazione del debito residuo.

L'operazione si rende necessaria anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché per evitare un'alterazione indebita della posizione creditoria.

- finanziamento Cofidis n. 1166673 del 13 maggio 2022 (all. 18), per un debito iniziale pari ad euro 10.621,73 ed un debito residuo pari ad euro 7.219,54 (all. 19);
- finanziamento Compass Banca S.p.A. n. 26857686 del 30 novembre 2022 (all. 20), residuo € 7.961,32 (all. 20.1) su un importo iniziale di € 14.736,61;
- contratto con Agos Ducato n. 69656341 del 12 gennaio 2023 (all. 21), oggi in gestione a IFIS NPL Servicing, con residuo di € 7.754,19 (all. 22) su un prestito originario di € 12.734,00.

Risulta, in qualità di co-obbligato, il sig. Leonetti Gianluca;

- contratto di cessione del quinto sottoscritto con IBL Banca il 19 febbraio 2023 n. C399926, per un debito iniziale pari ad euro 42.600,00 (all. 23) e un debito residuo pari ad euro 32.660,00 (all. 11).

Si rappresenta che, trattandosi di una cessione del quinto tuttora in corso e regolarmente adempiuta, senza alcun ritardo nei pagamenti, l'importo dovrà essere oggetto di ricalcolo in sede di omologa del piano, onde assicurare la corretta quantificazione del passivo e la determinazione esatta del debito residuo. Tale operazione risulta necessaria anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché al fine di evitare una indebita alterazione della posizione creditoria.

Nel merito, si portano le stesse considerazioni effettuate per conto del sig. Leonetti nei confronti di IBL Banca:

- il credito residuo deve essere considerato chirografario in quanto trattasi di una posizione, ad oggi, regolare senza alcuna segnalazione di mancato pagamento per le rate scadute;
- è proprio il CCII, all'art. 67 comma 3, ad indicare come *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.”*;
- a ciò si aggiunge, in qualità di cointestatario con il convivente sig. Leonetti, il rinegoziato con Intesa Sanpaolo il 22 maggio 2024, già sopra richiamato, per un residuo pro quota di € 18.176,97.

Di diversa natura si presenta il mutuo fondiario stipulato con Intesa Sanpaolo il 27 maggio 2009 n. 0E11051457600 (all. 24), di importo originario € 140.000,00 e residuo € 95.052,63 (all. 13), assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile adibito ad abitazione principale. Tale credito gode della prelazione propria dei crediti ipotecari ai sensi degli artt. 2808 e ss. c.c. e costituisce il debito privilegiato più rilevante nell'intero passivo.

Si fa presente che, in data 05.09.2025, Intesa Sanpaolo inviava Intimazione di pagamento per il debito scaduto (all. 25).

Accanto ai rapporti bancari e finanziari, la sig.ra De Lucia presenta ulteriori posizioni di natura tributaria e amministrativa. Tra queste si annoverano:

- multa stradale per complessivi € 253,04, che costituiscono crediti chirografari, privi di cause di prelazione (all. 26);
- tassa automobilistica regionale in riferimento all'anno 2023 già presente in ADER con cartella n. 01420250030692364000, per € 156,87, assistita da privilegio generale mobiliare ex art. 2778, n. 20, c.c. (all. 26);
- tasse automobilistiche regionale in riferimento agli anni 2022 e 2024, rispettivamente pari ad € 120,86 ed € 113,52, assistite da privilegio generale mobiliare ex art. 2778, n. 20, c.c. (all. 27);
- TARI comunale per le annualità 2023 (all. 28) e 2025 (all. 29), rispettivamente pari a € 248,00 ed € 477,00, cui spetta il privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.

Per tali importi, a mero scopo rappresentativo, si presumerà un numero di rate massime concedibili in sede di rateizzazione spontanea ADER pari a 84.

Spese di natura procedurale

Completano il quadro le obbligazioni di natura procedurale, ossia:

- il compenso dell'OCC di Trani pari a € 9.516,00, con una quota di spettanza pari ad € 4.758,00 per entrambi i soggetti sovraindebitati, da considerarsi prededucibile ex art. 6 CCII. L'ammontare del debito sarà opportunamente ridotto degli importi già versati a titolo di acconto;
- il compenso agli advisor, pari ad € 4.040,40, rispettivamente di euro 2.220,40 a favore dell'Avv. Coratella ed euro 1.820,00 per l'Avv. Zagaria, per una quota individuale pari ad € 2.020,20, assistita da privilegio generale mobiliare ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c.

Per maggiore chiarezza, si espongono le seguenti tabelle con una elencazione schematica dei debiti della sig.ra De Lucia:

DE LUCIA ANNA			<i>Debiti vs/Banche e Finanziarie</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
De Lucia Paolo (fideiussione)	27/05/2019	INTESA SANPAOLO	Credito privilegiato immobiliare speciale ai sensi dell'art. 2808 c.c. e segg.	0E11051457600	95.052,63 €	360	780
	28/02/2021	FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	792005	17.640,00 €	120	280
	01/07/2021	FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	863394	10.780,00 €	96	245
	13/05/2022	COFIDIS S.P.A.	Chirografario	1166673	7.219,54 €	84	125,22
	30/11/2022	COMPASS	Chirografario	26857686	7.961,32 €	120	121,59
Leonetti Gianluca (co-obbligato)	12/01/2023	IFIS NPL SERVICING S.P.A. (AGOS DUCATO S.P.A.)	Chirografario	69656341	7.754,19 €	180	69,2
	19/02/2023	IBL BANCA	Chirografario	C399926	32.660,00 €	120	355
Leonetti Gianluca (cointestato)	22/05/2024	INTESA SANPAOLO	Chirografario	RIN: 0W82017922148	18.176,97 €	153	422,12

DE LUCIA ANNA			<i>Debiti vs/Enti</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
	25/02/2025	COMUNE DI ANDRIA POLIZIA URBANA	Chirografario		253,04 €	84	3,01 €
	02/09/2025	REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile		156,87 €	84	1,87 €
		REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile		120,86 €	84	1,44 €
		REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile		113,52 €	84	1,35 €
		COMUNE DI ANDRIA	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.		248,00 €	84	2,95 €
		COMUNE DI ANDRIA	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.		477,00 €	84	5,68 €

DE LUCIA ANNA			<i>Debiti vs/procedura di Sovraindebitamento</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debitto residuo	N. rate	Rata Mensile
Leonetti Gianluca	10/06/2025	O.C.C. DI TRANI	Preceducibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) CCII	-	4.455,50 ⁵ €	-	-
Leonetti Gianluca	24/04/2025	ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	-	1.110,20 €	-	-
Leonetti Gianluca	24/04/2025	ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	-	910,00 €	-	-

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così individuato:

	Natura	Ubicazione immobile	Cat. Catastale	% diritto	Fg	Part.	Rendita catastale	Valore di stima	Valore OMI minimo	Valore OMI Massimo
1	Abitazione	Andria - [REDACTED]	A/3	100%	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	122.512,50	1000 * 98,01 mq = 98.010,00	1250 * 98,01 mq = 122.512,50

La relazione di stima (all. 30) è stata eseguita dall'Ing. Inchingolo Salvatore iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia BAT col n. 591, con studio tecnico in Andria (BT) a Via Lussemburgo, 28, su incarico dalla sig.ra De Lucia Anna, al fine di stimare il valore **dell'appartamento di sua proprietà**, ricadente in abitato di Andria (BT).

Il professionista, recatosi sul posto, ed esperite le opportune indagini e misurazioni, ha reputato opportuno determinare i valori secondo stime comparative, prendendo a paragone i prezzi attuali di

⁵ Importo al netto degli acconti già versati

mercato di immobili che trovasi nelle medesime condizioni e limitrofi a quello da valutare. Il valore stimato è risultato essere pari ad euro 122.512,50.

In merito ai valori OMI, si riportano i dati estrapolati dal portale Geopoi:



Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato

Risultato interrogazione: Anno 2025 - Semestre 1

Provincia: BARI

Comune: ANDRIA

Fascia/zona: Periferica/VIA%20BARLETTA-VIA%20TRANI-VIA%20BISCEGLIE-VIA%20CORAT

Codice zona: D1

Microzona: 2




Tipologia prevalente: Abitazioni di tipo economico

Destinazione: Residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	Normale	1100	1300	L	3,7	4,3	L
Abitazioni civili	Ottimo	1400	1650	L	4,7	5,5	L
Abitazioni di tipo economico	Ottimo	1350	1600	L	4,5	5,2	L
Abitazioni di tipo economico	Normale	1000	1250	L	3,3	4,2	L
Autorimesse	Normale	580	730	L	2,5	3,1	L
Box	Normale	690	860	L	2,9	3,6	L

[Stampa](#)

[Legenda](#)



Gli immobili di proprietà del debitore, alla data della relazione particolareggiata, non sono oggetto di esecuzione immobiliare.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 122.512,50.

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	Targa (in caso di autovettura)	Anno	Diritto	% diritto	Valore
1)	AUTOVETTURA Citroën C3	██████████	2009	Proprietà	100%	€ 1.000,00
					Totale	€ 1.000,00

1. Autovettura Citroen C3 Targata ██████████

La sig.ra De Lucia Anna è proprietaria di un'autovettura Citroen C3 targata ██████████ (all. 31), immatricolata il 25/06/2009. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite,

lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, che si attesta intorno ai 1.000,00 - 1.200,00 euro.

2. Attività finanziarie

Il sig. Leonetti Gianluca risulta sottoscrittore di:

- fondo pensione n. 00062044130 “Il Mio Domani” (all. 32) – al 28.02.2025 dal controvalore lordo di euro 1.346,49 (all. 33). In data 14.03.2025 sono stati sospesi i relativi versamenti.

I debitori risultano, altresì, titolari:

- per il Sig. Leonetti Gianluca:
 - di libretto postale n. 93397466 acceso presso la Poste Italiane S.p.A., il cui saldo contabile al 13.11.2024 ammontava a euro 0,10 (all. 34)
 - del conto corrente n. 4397 cointestato con la sig.ra De Lucia acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 30.09.2025 evidenziava un saldo di euro -45,57 (all. 35);
 - del conto corrente n. 1074 acceso presso IBL S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro 46,31 (all. 36);
 - del conto corrente n. 1423 acceso presso Poste Italiane S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro 0,28 (all. 37);
- per la Sig.ra De Lucia Anna:
 - del conto corrente cointestato con il sig. Leonetti Gianluca n. 4397 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 30.09.2025 evidenziava un saldo di euro -45,57 (all. 35);
 - del conto corrente n. 1744 acceso presso Findomestic Banca S.p.A. che, alla data del 22.10.2025 evidenziava un saldo di euro 0,03 (all. 38);
 - del conto corrente n. 0243 acceso presso IBL S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro -0,58 (all. 39);
 - del conto corrente n. **97 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 20.10.2025 evidenziava un saldo di euro -49,07 (all. 40)
 - del conto corrente n. 9517 acceso presso Poste Italiane S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo disponibile di euro 1,70 (all. 41).

Alla luce di quanto sopra esposto, il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 1.000,00 derivanti dal presunto valore di realizzo della vendita della macchina di proprietà in quanto, dalla sommatoria dei saldi dei conti corrente ne deriva un importo negativo.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del sig. Leonetti Gianluca ammonta a complessivi euro 1.370,40 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 0,00
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 1.370,40
Valore totale del patrimonio	Euro 1.370,40

Il patrimonio complessivo del sig. Leonetti, pertanto, è dato dai saldi dei conti corrente a lui intestati, pari ad euro 23,91⁶, e dal fondo pensione, pari ad euro 1.346,49.

Il valore stimato del patrimonio complessivo della sig.ra De Lucia Anna, invece, ammonta a complessivi euro 123.512,50 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 122.512,50
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 1.000,00
Valore totale del patrimonio	Euro 123.512,50

Non è stato preso in considerazione il valore dei saldi di conto corrente in quanto negativo.

Pertanto, il valore del patrimonio è dato dall'immobile, stimato in euro 122.512,50, ed il valore dell'auto, stimato in euro 1.000,00.

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), CCII, è necessario dar conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore nel quinquennio antecedente la presente domanda.

In tale ambito si evidenzia che la sig.ra De Lucia, con atto a rogito del Notaio Silvia Ieva in data 4 aprile 2022 (rep. n. 2976, raccolta n. 1801), ha provveduto alla vendita di un box pertinenziale all'abitazione principale, al prezzo di € 16.500,00 (all. 42), ottenendo da Intesa Sanpaolo S.p.A. la contestuale cancellazione parziale dell'ipoteca gravante sul bene alienato con atto del 28 marzo 2022 – rep. n. 2953, raccolta n. 1794 (all. 43).

Sebbene tale atto rientri a pieno titolo tra le operazioni straordinarie rilevanti ai sensi della norma, occorre sottolineare che le somme ricavate non hanno determinato un arricchimento patrimoniale del nucleo familiare, né sono state destinate a finalità voluttuarie o speculative.

Al contrario, come confermato dalle evidenze contabili e dagli estratti conto bancari di Intesa Sanpaolo riferiti al secondo trimestre del 2022 (all. 44), il ricavato è stato integralmente utilizzato per il pagamento di insoluti relativi a carte di credito, con la conseguenza che l'operazione, pur avendo carattere straordinario, è stata finalizzata a ridurre la posizione debitoria esistente e a contenere l'aggravamento del dissesto.

In tal senso, l'atto deve essere valutato non quale indice di mala gestio, bensì come tentativo, seppur inefficace, di razionalizzazione del debito familiare.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

⁶ In merito al conto corrente n. 4397 cointestato con la sig.ra De Lucia acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A., il relativo saldo è stato suddiviso tra i due cointestati.

Redditi Personali del debitore Leonetti Gianluca

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2024	A tempo indeterminato	22.165,00 (all. 45)	0,00	22.165,00	1.847,00	
2023	A tempo indeterminato	21.126,00 (all. 46)	0,00	21.126,00	1.761,00	
2022	A tempo indeterminato	19.515,00 (all. 47)	0,00	19.515,00	1.626,00	

Si sottolinea che gli importi indicati nella colonna "Reddito Annuale" sono stati epurati delle imposte, prendendo in considerazione l'effettivo reddito a disposizione del debitore.

Il sig. Gianluca Leonetti risulta attualmente assunto, a decorrere dal 1° dicembre 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di autista presso la [REDACTED]. In precedenza, dal 3 agosto 2020 sino al novembre 2023, ha prestato servizio come autista di ambulanze presso la [REDACTED]. La sua retribuzione media mensile netta si attesta intorno ad € 1.350,00, già al netto della trattenuta di € 250,00 derivante dalla cessione del quinto, ancora in essere, operata da IBL Banca.

Redditi Personali della debitrice De Lucia Anna

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2024	A tempo indeterminato	27.323,00 (all. 48)	0,00	27.323,00	2.276,00	
2023	A tempo indeterminato	26.584,00 (all. 49)	0,00	26.584,00	2.215,00	
2022	A tempo indeterminato	24.556,00 (all. 50)	0,00	24.556,00	2.046,00	


Si sottolinea che gli importi indicati nella colonna "Reddito Annuale" sono stati epurati delle imposte, prendendo in considerazione l'effettivo reddito a disposizione del debitore.

La sig.ra Anna De Lucia è titolare, dall'8 marzo 2005, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento quale tecnico sanitario di laboratorio biomedico. La sua retribuzione mensile netta, al netto delle trattenute operate a titolo di cessione del quinto pari ad € 355,00 in favore di IBL Banca e di due delegazioni di pagamento di € 245,00 ed € 280,00 in favore di Findomestic Banca S.p.A., si attesta mediamente in un range compreso tra € 1.000,00 ed € 1.100,00.

I debitori hanno prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (all. 51):

Dettaglio spese	Media mensile
TARI e TEFA	35,00 €
Utenza gas	47,00 €
Utenza luce	166,00 €
Fibra Tim	83,00 €
Ricariche cellulari	30,00 €
Spese condominiali	125,00 €
Assicurazione	33,33 €
Imposta di bollo	10,83 €
Iscrizione tecnici sanitari di radiologia	8,33 €
Vitto, abbigliamento, spese mediche per tre persone	2.500,00 €
TOTALE SPESE	3.038,50 €

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto “nel 2024 la spesa media mensile per consumi delle famiglie⁷ in valori correnti è pari a 2.755 euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2023 (2.738 euro)”.



SPESE DELLE FAMIGLIE: I NUMERI CHIAVE Anni 2023-2024, valori in euro

SPESA	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA										Italia	
	Nord-ovest		Nord-est		Centro		Sud		Isole		2023	2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Spesa mediana mensile	2.392,56	2.374,79	2.502,26	2.514,96	2.456,57	2.486,94	1.855,85	1.827,25	1.906,44	1.882,23	2.243,01	2.239,62
Spesa media mensile	2.979,07	2.972,58	2.969,36	3.032,40	2.963,72	2.999,17	2.203,27	2.198,61	2.320,91	2.321,25	2.738,07	2.755,09
Spesa media mensile per alimentari e bevande analcoliche	505,28	510,53	518,03	528,20	528,10	535,82	550,87	557,77	542,25	544,36	526,12	532,85
Spesa media mensile per beni e servizi non alimentari	2.473,80	2.462,05	2.451,32	2.504,20	2.435,62	2.463,35	1.652,40	1.640,84	1.778,66	1.776,89	2.211,95	2.222,23

2

Pertanto, avendo attribuito ai debitori un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 4.323,25 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 1.285,00; detta quota cautelativamente verrà portata a euro 600,00 euro per undici mensilità e 1.200 euro in occasione della tredicesima mensilità, per un totale annuo di euro 7.800,00 per undici anni, offrendo così, ai creditori, una somma complessiva di euro 85.800,00.

⁷ Fonte ISTAT

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- i debitori hanno fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- i debitori hanno fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 13.681,40, ed afferiscono a:

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.	OCC Trani	€ 7.800,00 più oneri di legge = € 9.516,00
Compenso Advisor	Avv. Michele Coratella	€ 1.750,00 più oneri di legge = € 2.220,40
Compenso Advisor	Avv. Angela Zagaria	€ 1.750,00 più oneri di legge = € 1.820,00
Contributo unificato	Tribunale	€ 98,00
Marca da Bollo	Tribunale	€ 27,00
Totale		€ 13.681,40

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII⁸:

⁸ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.

De Lucia Anna

Finanziatore	Codice rapporto	Data concessione	Rata mensile (€)	Reddito netto mensile	Assegno Sociale (A)	Parametro di equivalenza ISEE (B)	Spese Nucleo Familiare (A * B)	Reddito a disposizione e per finanziamenti	Rata mensile cumulata	Differenziale	Rapporto Rata Reddito	Rapporto Rata Reddito Cumulata	
Banco di Napoli (ISP)	0E11051457600	27/05/2009	775,00 €	1.693,83 €	409,05 €	1,57	642,21 €	1.051,62 €	775,00 €	276,62 €	46%	46%	
Findomestic	792005	28/02/2021	280,00 €	2.011,17 €	460,28 €	2,04	938,97 €	1.072,20 €	1.055,00 €	17,20 €	14%	52%	
Findomestic	8863394	01/07/2021	245,00 €	2.011,17 €	460,28 €	2,04	938,97 €	1.072,20 €	1.300,00 €	-227,80 €	12%	65%	
Cofidis	1166673	13/05/2022	125,22 €	2.046,33 €	468,11 €	2,04	954,94 €	1.091,39 €	1.425,22 €	-333,83 €	6%	70%	
Intesa Sanpaolo	0W82017922148	17/10/2022	319,93 €	2.046,33 €	468,11 €	2,04	954,94 €	1.091,39 €	1.745,15 €	-653,76 €	16%	85%	
Compass	26857686	30/11/2022	121,59 €	2.046,33 €	468,11 €	2,04	954,94 €	1.091,39 €	1.866,74 €	-775,35 €	6%	91%	
IBL Banca	C399926	19/01/2023	355,00 €	2.215,33 €	503,27 €	2,04	1.026,67 €	1.188,66 €	2.221,74 €	-1.033,08 €	16%	100%	
Agos Ducato	01069656341	20/01/2023	69,20 €	2.215,33 €	503,27 €	2,04	1.026,67 €	1.188,66 €	2.290,94 €	-1.102,28 €	3%	103%	
Intesa Sanpaolo	0W82017922148	22/05/2024	211,06 €	2.276,92 €	534,41 €	2,04	1.090,20 €	1.186,72 €	2.182,07 €	-995,35 €	9%	96%	

Per la sig.ra De Lucia, il contratto di mutuo stipulato nel 2009 prevedeva una rata mensile pari a € 775,00, a fronte di un reddito netto mensile di € 1.693,83. Considerando un reddito disponibile per l'assunzione di impegni finanziari pari a € 1.051,62, il soggetto erogante ha tenuto conto del merito creditizio della richiedente solo in misura parziale.

L'incidenza della rata sul reddito netto, pari al 46%, denotava infatti una situazione di potenziale vulnerabilità finanziaria, in quanto eccedeva la soglia prudenziale raccomandata dalla Banca d'Italia, secondo la quale il rapporto rata/reddito non dovrebbe, di regola, superare un terzo della retribuzione netta mensile del debitore. Tale scostamento evidenziava sin dall'origine un profilo di rischio elevato in relazione alla capacità di rimborso del finanziamento.

Tale squilibrio si è aggravato con le successive delegazioni di pagamento Findomestic (280 € e 245 € nel 2021), che hanno portato la rata cumulata a € 1.300, con rapporto rata/reddito del 65% e differenziale negativo (-227,80 €).

Con ulteriori finanziamenti (Cofidis, Intesa, Compass) nel 2022, la rata cumulata è salita progressivamente fino a € 1.866,74, con rapporti rata/reddito superiori al 90% e differenziali ampiamente negativi (-775,35 €).

Nel 2023, la cessione del quinto IBL (€ 355) e il prestito Agos (€ 69,20) hanno portato la rata complessiva oltre € 2.200, con incidenza del 103% e differenziali negativi superiori a -1.100 €. Anche la rinegoziazione Intesa del 2024, pur riducendo l'esposizione debitoria mensile, ha mantenuto una situazione di squilibrio strutturale, con differenziale negativo (-995,35 €) ed un rapporto rata/reddito del 96%.

Leonetti Gianluca

Finanziatore	Codice rapporto	Data concessione	Rata mensile (€)	Reddito netto mensile	Assegno Sociale (A)	Parametro di equivalenza ISEE (B)	Spese Nucleo Familiare (A * B)	Reddito a disposizione per finanziamenti	Rata mensile cumulata	Differenziale	% Rata reddito	% Rata reddito cumulata	
Intesa Sanpaolo ⁹	0W82017922148	17/10/2022	319,93 €	1.626,25 €	468,11	2,04	954,94 €	671,31 €	319,93 €	351,38 €	20%	20%	
Findomestic	20221112323526	24/10/2022	450,00 €	1.626,25 €	468,11	2,04	954,94 €	671,31 €	769,93 €	-98,62 €	28%	47%	
Agos Ducato	01069656341	20/01/2023		1.760,50 €	503,27	2,04	1.026,67 €	733,83 €	769,93 €	36,10 €	0%	44%	
IBL Banca	C853853	01/02/2023	250,00 €	1.760,50 €	503,27	2,04	1.026,67 €	733,83 €	1.019,93 €	-286,10 €	14%	58%	
Intesa Sanpaolo	0W82017922148	22/05/2024	211,06 €	1.847,08 €	534,41	2,04	1.090,20 €	756,89 €	911,06 €	-154,17 €	11%	49%	

Per il sig. Leonetti, il primo prestito Intesa del 2022 presentava un rapporto rata/reddito del 20%, apparentemente sostenibile e con una corretta valutazione del merito creditizio.

Tuttavia, già con il successivo finanziamento Findomestic (€ 450) la rata cumulata è salita a circa € 770, con rapporto del 47% sul reddito netto mensile e primo differenziale negativo (-98,62 €). L'aggiunta di esposizioni Agos, riportate in tabella ma non considerato ai fini dei valori cumulati in quanto semplice garante, e IBL nel 2023 ha incrementato l'incidenza fino al 58%, consolidando lo squilibrio.

La rinegoziazione effettuata con Intesa Sanpaolo nel 2024 ha migliorato l'esposizione debitoria riportando la rata cumulata a € 911, l'incidenza rata/reddito al 49% ed il differenziale a -154 € che, seppur ridotto rispetto alla situazione precedente, risulta sempre negativo.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente" e, nel successivo comma 2, "Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito."

Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un

⁹ Rinegoziato in data 22.05.2024

finanziamento “*chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria*¹⁰”.

Tutto ciò posto, l'applicazione dei parametri previsti dall'art. 68, comma 3 CCII evidenzia che in più occasioni il reddito disponibile dei debitori, una volta dedotte le spese minime per un tenore di vita dignitoso, non era sufficiente a sostenere le rate dei finanziamenti. I differenziali negativi e i rapporti rata/reddito superiori alle soglie prudenziali del 30–35% dimostrano che le banche e le società finanziarie hanno concesso credito senza un'adeguata valutazione del merito creditizio, in violazione degli obblighi sanciti dall'art. 124-bis TUB.

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

Al fine di ricomporre la situazione debitoria, i debitori prospettano la messa a disposizione di risorse complessive pari ad € 85.800,00, da corrispondersi con modalità dilazionate tali da garantire, in ogni caso, la copertura delle imprescindibili esigenze finanziarie familiari mensili.

In particolare:

- sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca S.p.A. a carico della sig.ra De Lucia Anna;
- sospensione delle n. 2 delegazioni di pagamento operate da Findomestic S.p.A. a carico della sig.ra De Lucia Anna;
- sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca S.p.A. a carico del sig. Leonetti Gianluca;
- versamento mensile dell'importo di € 600,00 per undici mensilità, con esclusione della tredicesima per la quale i debitori De Lucia e Leonetti si impegnano a corrispondere € 1.200,00. Ne deriva un apporto annuo pari a € 7.800,00, da mantenersi per la durata di undici anni, per un totale stimato di circa € 85.800,00.

Le risorse complessivamente generate saranno ripartite secondo il seguente ordine di destinazione:

- spese prededucibili: destinate alla corresponsione integrale (100%) dei compensi spettanti all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- credito privilegiato immobiliare speciale ai sensi dell'art. 2808 c.c. e seguenti: soddisfatto nella misura del 63,123%, per un importo complessivo di € 60.000,00, valore superiore a quello ipotizzabile in caso di liquidazione;

¹⁰ È doveroso osservare come l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).

- crediti con privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., riferiti ai compensi degli advisor: soddisfatti nella misura del 60%;
- ulteriori crediti privilegiati: soddisfatti nella misura del 40%;
- crediti chirografari, inclusi quelli degradati a chirografo: soddisfatti nella misura del 6,035%.

L'apporto complessivo di € 85.800,00 è stato determinato tenendo conto del patrimonio concretamente liquidabile, in comparazione con l'ipotesi liquidatoria alternativa.

In particolare:

- l'autovettura in possesso non presenta valore commerciale significativo;
- l'immobile, in caso di vendita forzata, potrebbe subire una rilevante svalutazione, dovendosi considerare almeno due aste deserte e le spese di procedura esecutiva.

Per tutte le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

Leonetti Gianluca

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Creditore	Privilegio	Residuo Debito proposto	% soddisfacimento	N. Rate previste	Rate	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Familiare Disponibile
O.C.C. DI TRANI	Preceducibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) CCII	4.455,50	100,000%	14	Dal mese di omologa al 14° mese	318,25	7,72%
ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	666,12	60,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	6,94	0,17%
ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	546,00	60,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	5,69	0,14%
FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	2.777,28	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	126,24	3,06%
IBL BANCA	Chirografario	1.569,10	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	71,32	1,73%
INTESA SANPAOLO	Chirografario	1.096,98	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	49,86	1,21%
SKY ITALIA SRL	Chirografario	32,50	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,48	0,04%
ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Chirografario (degradato)	26,80	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,22	0,03%
ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Chirografario (degradato)	21,97	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,00	0,02%

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

Creditore	Privilegio	Residuo Debito proposto	% soddisfacimento	N. Rate previste	Rate	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Familiare Disponibile
O.C.C. DI TRANI	Preceducibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) CCII	4.455,50	100,000%	14	Dal mese di omologa al 14° mese	318,25	7,72%
INTESA SANPAOLO	Credito privilegiato immobiliare speciale ai sensi dell'art. 2808 c.c. e segg.	60.000,00	63,123%	96	dal 15° mese al 110° mese	625,00	15,16%
ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	666,12	60,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	6,94	0,17%
ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	546,00	60,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	5,69	0,14%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile	62,75	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	0,65	0,02%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile	48,34	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	0,50	0,01%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile	45,41	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	0,47	0,01%
COMUNE DI ANDRIA	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.	99,20	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	1,03	0,03%
COMUNE DI ANDRIA	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.	190,80	40,000%	96	dal 15° mese al 110° mese	1,99	0,05%
FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	1.064,57	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	48,39	1,17%
FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	650,57	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	29,57	0,72%
COFIDIS S.P.A.	Chirografario	435,70	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	19,80	0,48%
COMPASS	Chirografario	480,47	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	21,84	0,53%
IFIS NPL SERVICING S.P.A. (AGOS DUCATO S.P.A.)	Chirografario	467,97	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	21,27	0,52%
IBL BANCA	Chirografario	1.971,03	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	89,59	2,17%
INTESA SANPAOLO	Chirografario	1.096,98	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	49,86	1,21%
COMUNE DI ANDRIA POLIZIA URBANA	Chirografario	15,27	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,69	0,02%
INTESA SANPAOLO	Chirografario (degradato)	2.115,43	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	96,16	2,33%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Chirografario (degradato)	5,68	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,26	0,01%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Chirografario (degradato)	4,38	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,20	0,00%
REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Chirografario (degradato)	4,11	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,19	0,00%
COMUNE DI ANDRIA	Chirografario (degradato)	8,98	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,41	0,01%
COMUNE DI ANDRIA	Chirografario (degradato)	17,27	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	0,79	0,02%
ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Chirografario (degradato)	26,80	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,22	0,03%
ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Chirografario (degradato)	21,97	6,035%	22	dal 111° mese al 132° mese	1,00	0,02%

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	DE LUCIA ANNA	LEONETTI GIANLUCA
A - Reddito mensile attuale	2.276,92 €	1.847,08 €
B- Spese mensili	1.519,25 €	1.519,25 €
C - Rate mensili	2.414,43 €	1.210,52 €
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	106,04%	65,54%
Reddito mensile per spese (A-C)	-137,51	636,56

	Attuali	Post Omologa	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	2.414,43 €	325,00 €	1.210,52 €	325,00 €
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	106,04%	14,27%	65,54%	17,60%
Reddito mensile per spese (A-C)	-137,51	1.951,92	636,56	1.522,08

Considerato che il reddito familiare mensile attuale è di circa euro 4.124,00 e che le spese mensili autocertificate ammontano ad euro 3.038,50, gli istanti sono in grado di sostenere la rata media mensile proposta nel piano di rientro pari ad euro 650,00 (7.800,00 annui), lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo della sig.ra De Lucia Anna:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
A/3 – Abitazioni di tipo economico. Foglio ■ part. ■ sub. ■ – Classe 4 – Consistenza 4,5 vani – Superficie catastale Totale: 91 m ² Totale escluse aree scoperte: 83 m ² - Rendita Euro 511,29 Via ■ (all. 52)	Euro 68.913,28 – spese procedurali pari ad euro 9.647,13 = euro 59.266,15	6 anni
Autovettura Citroen ■ (2009)	Euro 0,00 – 1.200,00 (max)	-
Totale	Euro 59.266,15	6 anni
Importo realizzabile con liquidazione dei beni		Soluzione proposta dal debitore
59.266,15 euro		85.800,00 euro

L'analisi comparativa evidenzia come il valore di perizia dell'immobile pari ad € 122.512,50 (all. 30) non possa essere utilizzato quale parametro realistico di riferimento per l'alternativa liquidatoria.

La prassi giudiziaria mostra infatti che, in buona parte dei casi, le prime due aste vanno deserte, con conseguente ribasso progressivo dei prezzi fino a raggiungere valori medi di aggiudicazione pari a circa il 50% del valore stimato.

Infatti, sulla base di dati di 140 tribunali italiani e oltre 245.000 fascicoli pendenti di esecuzioni immobiliari nel 2024, il 60% risulta iscritto a ruolo da più di 5 anni, mentre il 26% è aperto da oltre 10 anni (all. 53).

In concreto, ciò comporterebbe che l'immobile oggi stimato € 122.512,50 potrebbe essere aggiudicato per un valore netto di poco superiore a € 68.913,28, dopo aver scontato i ribassi d'asta. Considerando, altresì, le spese procedurali (pubblicità, custodia, compensi del professionista delegato), il valore dell'immobile potrebbe vedersi ridurre di ulteriori 8.086,44 – 9.647,13 euro, in base alla seguente tabella:

Voce di spesa	Importo presunto minimo (€)	Importo presunto massimo (€)
Contributo unificato	278,00	278,00
Spese vive (notifiche, copie, marche, visure)	150,00	250,00
Pubblicità della vendita	300,00	600,00
Perizia tecnica (CTU)	1.141,32 ¹¹	2.302,01
Compenso delegato alla vendita (all. 54)	5.582,72	5.582,72
Compenso custode giudiziario (all. 55)	634,40	634,40
Totale stimato complessivo	8.086,44	9.647,13

Pertanto, la giurisprudenza di merito ha più volte confermato che la valutazione dell'alternativa liquidatoria **deve tener conto non del valore di stima, bensì del valore effettivamente realizzabile in sede esecutiva**. In tal senso si veda Trib. Verona, 20 luglio 2016, secondo cui il sacrificio imposto al creditore deve essere comparato con “il minor soddisfacimento che deriverebbe dall'alienazione coattiva del bene”.

La Cassazione ha sottolineato l'opportunità di tener conto delle peculiarità delle vendite forzate degli immobili esprimendosi nei seguenti termini: *“Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato”* (Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544).

¹¹ D.M. 30/05/2002

Un ulteriore profilo riguarda la tutela dell'abitazione principale. La ratio delle procedure di sovraindebitamento è proprio quella di consentire al debitore di preservare i beni essenziali, tra cui l'unica casa di abitazione.

Nel caso di specie, il bene immobile su cui insiste il diritto di prelazione del creditore ipotecario potrebbe avere un prezzo base di € 122.512,50 ed una prima offerta minima di € 91.884,38.

Sulla scorta dei principi richiamati come interpretati dalla giurisprudenza, deve quindi ritenersi che il valore realizzabile sia pari a € 91.884,38 (valore corrispondente alla base d'asta del primo tentativo di vendita, non ancora esperito, con decurtazione del 25% ex art. 571 comma 2 e.p.c.), valore che ex art. 67, comma 4, CCII rappresenterebbe dunque la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito da prelazione sul bene esecutato.

Sotto il profilo normativo, va richiamato altresì l'art. 67, comma 4, CCII, il quale ammette espressamente che i creditori privilegiati possano essere soddisfatti anche non integralmente, purché non in misura inferiore a quella ottenibile in ipotesi di liquidazione coattiva.

Il Tribunale di Trani si è espresso in tale senso e, difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: “... *quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato.*”

L'orientamento richiamato, pur facendo riferimento a una stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva, rafforza la tesi secondo cui il piano proposto – garantendo un valore superiore a quello che, nella prassi, risulta dall'inevitabile ribasso progressivo dei prezzi nei successivi esperimenti di vendita – consente di ridurre in maniera significativa l'alea derivante da aste deserte o infruttuose. In tal modo, la prospettiva che ne deriva è maggiormente favorevole per la massa creditoria, poiché, pur non potendo assicurare l'integrale soddisfazione, il piano garantisce comunque un livello di realizzo superiore rispetto al c.d. worst case di una procedura esecutiva. Quest'ultima, infatti, potrebbe determinare non soltanto la totale insoddisfazione dei creditori chirografari, ma anche un minor soddisfacimento per il creditore assistito da prelazione, il quale – pur tutelato dall'art. 67, comma 4, CCII che impone una soglia minima di garanzia pari al valore concretamente realizzabile in sede liquidatoria – risentirebbe comunque della riduzione fisiologica del prezzo di aggiudicazione e delle spese accessorie della procedura (custodia, pubblicità e compensi delegato).

Infine, i dati statistici confermano che le procedure esecutive immobiliari sono caratterizzate da tempi medi molto lunghi.

Uno studio nazionale condotto dall'Associazione T6, Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane (all. 56), indica che nel 2023 la durata media complessiva di una procedura esecutiva immobiliare

(dall'inizio alla chiusura) è stata di circa 4,94 anni. Se ci si concentra solo sui casi in cui si arriva effettivamente alla vendita dell'immobile e aggiudicazione, il tempo medio sale a circa 6 anni. Al contrario, molte procedure si chiudono prima dell'asta grazie a soluzioni alternative (stralcio, saldo e stralcio, accordi transattivi): in questi casi "stragiudiziali" il tempo medio è intorno a 3,7 anni. Vi è inoltre una fortissima variabilità territoriale: nei tribunali del Nord Italia si arriva alla vendita in meno di 5 anni in media, mentre al Sud occorrono oltre 7 anni. Ad esempio, tribunali virtuosi come Gorizia e Trieste registrano tempi medi attorno a 2 anni per concludere la procedura con un'asta aggiudicata, mentre in aree meridionali si riscontrano medie ben superiori ai 7-8 anni. In casi estremi, alcune esecuzioni immobiliari pendono da oltre 10-15 anni.

Ne consegue che l'alternativa liquidatoria, se considerato il worst case, oltre a garantire un realizzo economico ridotto rispetto al valore stimato, si caratterizzerebbe per tempi di soddisfacimento ampiamente dilatati, con ulteriore pregiudizio per la massa creditoria. Al contrario, la proposta di piano, pur distribuendo i pagamenti su undici anni, assicura un flusso programmato, potenzialmente superiore e più certo, contemperando le esigenze di tutti i creditori, e non solo dei privilegiati, con la funzione sociale della conservazione dell'abitazione familiare.

In merito all'autovettura, secondo le più aggiornate valutazioni di mercato, il valore commerciale di una Citroën C3 immatricolata nel 2009, come quella intestata alla sig.ra De Lucia, si colloca in un intervallo piuttosto ridotto: le quotazioni di Quattroruote ed Eurotax per il biennio 2024-2025 indicano una forbice compresa tra 1.000 e 1.500 euro, variabile in relazione al chilometraggio e alle condizioni generali del veicolo, mentre i principali portali di annunci, tra cui Autoscout24, confermano un range di mercato oscillante tra 900 e 1.400 euro. È tuttavia evidente che, trattandosi di un'auto con oltre quindici anni di anzianità, il mercato di riferimento è molto limitato e, soprattutto nell'ipotesi di vendita forzata in sede esecutiva, il ricavato effettivo risulterebbe spesso inferiore alle quotazioni teoriche, riducendosi in molti casi a poche centinaia di euro.

Pertanto, ai fini della presente procedura di sovraindebitamento, l'autovettura deve essere considerata un bene di scarsa rilevanza liquidatoria, il cui valore realistico può essere stimato in un intervallo compreso tra 1.000 e 1.200 euro, con la concreta possibilità che, detratte le spese accessorie di procedura quali custodia, pubblicità e oneri di cancellazione, il risultato netto sia pressoché nullo.

Il sig. Leonetti Gianluca non è proprietario né di beni mobili registrati, né tanto meno di beni immobili.

1.14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

L'alternativa della liquidazione giudiziale del patrimonio si presenta, anche in questo caso, notevolmente svantaggiosa sotto il profilo economico e della sostenibilità complessiva.

Il sig. Leonetti Gianluca risulta privo di beni patrimoniali utilmente liquidabili, per cui la procedura non genererebbe alcuna ulteriore risorsa destinabile ai creditori rispetto al piano di ristrutturazione prospettato, nel quale il debitore offre quasi il 100% del reddito disponibile.

Quanto alla sig.ra De Lucia Anna, il suo unico bene rilevante è l'abitazione principale, stimata – come evidenziato precedentemente – in un valore netto di € 59.266,15. Tale importo, pur rappresentando l'intero patrimonio disponibile, risulterebbe insufficiente a garantire un soddisfacimento apprezzabile dei creditori, soprattutto se rapportato al complesso delle passività.

Inoltre, la vendita dell'immobile comporterebbe per la famiglia la perdita della casa di abitazione e la conseguente necessità di reperire un alloggio in locazione, con un canone medio stimabile in € 725,00 mensili (pari a 8,06 €/m² per una superficie di 90 m²). Tale esborso andrebbe a gravare sul reddito mensile disponibile della sig.ra De Lucia, pari a soli € 895,18, riducendolo praticamente a zero e rendendo impossibile sostenere ulteriori pagamenti periodici.

In tale scenario, la liquidazione giudiziale produrrebbe dunque un modesto realizzo patrimoniale immediato, destinato in gran parte a coprire le spese della procedura e i crediti ipotecari, senza alcuna prospettiva di soddisfacimento per gli altri creditori e con un effetto gravemente pregiudizievole sulla capacità di sussistenza del nucleo familiare.

Ne consegue che la ristrutturazione del debito del consumatore costituisce l'unica soluzione concretamente sostenibile e più conveniente, sia per i debitori – in quanto consente la conservazione dell'abitazione principale e del minimo vitale – sia per i creditori, che otterrebbero comunque un maggior realizzo complessivo rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Tale prospettiva consente, infatti, di garantire al creditore ipotecario un livello di soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile in ipotesi di liquidazione giudiziale, assicurando, al contempo, ai creditori chirografari la possibilità di ottenere, seppur in misura contenuta, una parziale soddisfazione dei propri crediti.

Diversamente, in un'ipotesi liquidatoria, le risorse ricavabili consentirebbero di soddisfare esclusivamente i crediti prededucibili e il creditore ipotecario, nella misura stimata del 52,90%, lasciando invece integralmente insoddisfatti tanto i creditori privilegiati quanto i creditori chirografari.

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;

- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto *ex art. 67 CCII*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

Trani, 05/11/2025

*(Firma del gestore)
digitale*

ALLEGATI

- All. 01 - Conferimento incarico Gestori – 1^a dichiarazione di indipendenza
- All. 02 – Conferimento incarico Gestori – Seconda dichiarazione di indipendenza
- All. 03 – Certificato stato di famiglia
- All. 04 – Estratti conto – ritardo retribuzioni
- All. 05 – Findomestic Banca n. 20221112323526 – Leonetti Gianluca
- All. 06 – Missive di sollecito stipendi e riscontro
- All. 07 – TFR – Decreto ingiuntivo – Leonetti Gianluca d.i. – [REDACTED]
- All. 08 – Leonetti – rigetto INPS
- All. 09 – Comunicazione debito residuo HOIST ITALIA S.r.l. – 20.11.2024
- All. 10 – Contratto Leonetti IBL Banca del 24 gennaio 2024 n. C853853
- All. 11 – Precisazione credito IBL
- All. 12 – Rinegoziazione prestito De Lucia – Leonetti
- All. 13 – Precisazione credito ISP Leonetti – De Lucia
- All. 14 – Messa in mora Sky
- All. 15 - Conferimento incarico Gestore della crisi
- All. 16 – Preventivo attività advisor
- All. 17 – Findomestic Banca – Conto per estinzione anticipata – De Lucia Anna
- All. 18 – Cofidis Banca – Contratto di finanziamento
- All. 19 – Precisazione finanziamento Cofidis n. 1166673 De Lucia
- All. 20 – Finanziamento Compass Banca S.p.A. n. 26857686
- All. 20.1 – Precisazione credito Compass Banca S.p.A.
- All. 21 – Contratto Agos Ducato n. 69656341
- All. 22 – Precisazione del credito IFIS npl – De Lucia Anna
- All. 23 – Contratto De Lucia – IBL
- All. 24 – 27 maggio 2009 – Copia mutuo De Lucia Anna
- All. 25 – Intimazione pagamento ISP
- All. 26 – ADER De Lucia
- All. 27 – Documentazione bollo auto – targa [REDACTED]
- All. 28 – De Lucia – TARI Comune
- All. 29 – TARI 2025
- All. 30 – Perizia di stima giurata
- All. 31 – Consultazione Archivio PRA
- All. 32 – Il Mio Domani
- All. 33 – Riscontro “Il Mio Domani”
- All. 34 – Lista movimenti libretto postale – Leonetti
- All. 35 – Leonetti – De Lucia – 3° trimestre ISP
- All. 36 – Leonetti – IBL 2025
- All. 37 – Leonetti – Poste 2025
- All. 38 – De Lucia – Findomestic
- All. 39 – De Lucia – IBL
- All. 40 – De Lucia – Intesa

- All. 41 – De Lucia – Poste 2025
- All. 42 – Atto di compravendita garage con restrizione di ipoteca (2022)
- All. 43 – 28 marzo 2022 – Copia restrizione ipotecaria
- All. 44 – Estratto conto Intesa Sanpaolo n. 1000-4397 – I e II trimestre 22
- All. 45 – 730/2025 – Leonetti
- All. 46 – 730/2024 – Leonetti
- All. 47 – 730/2023 – Leonetti
- All. 48 – 730/2025 – De Lucia
- All. 49 – 730/2024 – De Lucia
- All. 50 – 730/2023 – De Lucia
- All. 51 – Verbale del 02.07.2025
- All. 52 – Visura catastale – C.F. DLCNNA71L67Z110Y al 16.10.2025
- All. 53 – Rassegna Report Performance T6
- All. 54 – Compenso delegato vendita
- All. 55 – Compenso custode
- All. 56 – CS Studio dei tempi Associazione T6

Studio Legale

Avv. Michele Coratella - Avv. Angela Zagaria

Via Lorenzo Bonomo n.51 - 76123 Andria - Cell. 320/1108824

Pec: michele.coratella@pec.ordineavvocatitrani.it E-mail : avv.michelecoratella@gmail.com

Pec: angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it E-mail : avv.angelazagaria@gmail.com

TRIBUNALE DI TRANI, SEZ. FALLIMENTARE

PROC. N.240/2025-G.D. DOTT.LACATENA

INTEGRAZIONE RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE

IN VIRTÙ DI DECRETO NOTIFICATO IL 17.02.2026

PER: I sig.ri **Leonetti Gianluca** (C.F. LNTGLC87S19A285Z) nato ad Andria il 19.11.1987 e **De Lucia Anna** (C.F. DLCNNA71L67Z110Y) nata a Nizza (Francia) il 27.07.1971 entrambi residenti ad Andria alla via [REDACTED], rappresentati e difesi dall'**Avv. Michele Coratella** (C.F.CRTMHL68H22A285T) e dall'**Avv. Angela Zagaria** (C.F. ZGRNGL88P58A285A), entrambi del Foro di Trani in virtù di procura alle liti ex art.83 c.p.c. rilasciata in allegato al presente atto, domiciliati presso lo Studio degli stessi avvocati sito in Andria alla Via Lorenzo Bonomo n.51, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/08 al seguente indirizzo pec: michele.coratella@pec.ordineavvocatitrani.it, angela.zagaria01@pec.ordineavvocatitrani.it

PREMESSO CHE

- In data 18.11.2025 i sig.ri Leonetti e De Lucia, per il tramite dei sottoscritti procuratori depositavano presso Codesto Tribunale ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.68 CCII a cui seguiva relativa integrazione del 26.01.2026 da parte di questa difesa in virtù della notifica del decreto ingiuntivo da parte di Compass Banca s.p.a. (creditore inserito nella proposta di piano del consumatore) nei confronti della sig.ra De Lucia Anna;
- In data 12.02.2026, notificata agli scriventi in data 17.02.2026, l'Ill.mo G.D. della procedura emetteva un decreto avente ad oggetto una richiesta integrativa nei seguenti termini: "*vista la domanda ex art. 67 ss. CCII presentata nell'interesse di Leonetti*

Gianluca e De Lucia Anna; esaminati gli atti e ritenuto di chiedere integrazioni e/o chiarimenti, giacché:

- ai sensi dell'art. 66, comma 3, CCII, nelle procedure familiari "le masse attive e passive rimangono distinte", invece nel caso in esame risulta irrualmente proposta una unica massa attiva, a fronte di masse passive che devono parimenti rimanere distinte;
- i pagamenti sono da eseguirsi all'esito di piano/i di ripartizione (anche parziale). Come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, "che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso"; in tal guisa, deve tenersi conto che nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice liquida il compenso dell'OCC tenuto conto dell'attività svolta e tenuto conto della diligenza dell'OCC; PTM **assegna il termine di 10 giorni per rendere integrazioni/modifiche e/o chiarimenti, per quanto in parte motiva, riservato all'esito ogni ulteriore provvedimento di impulso procedurale**".

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, si espone quanto segue.

A. Sulla distinzione delle masse attive e passive

Con riferimento alla distinzione tra le masse attive e le masse passive dei debitori, come disposto dal 3° comma del citato art. 66 C.C.I.A.A., si osserva quanto segue.

Orbene, nel ricorso introduttivo ex art. 67 CCII nonché nella relazione particolareggiata redatta dal Gestore nominato dott. Di Cugno risulta identificata la distinzione delle masse attive e passive dei debitori così come previsto dall'art. 66 comma 3 CCII.

In particolare, nel ricorso e nella Relazione al *Cap. 1.8. - Par. a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)* - pag. 11- v'è un'analisi dettagliata e distinta per ciascun debitore dei relativi debiti; al *Par. b. La consistenza e la composizione del patrimonio del*

sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett.b), CCII) - pag. 18 - è stata accuratamente esaminata per ciascun debitore la composizione del relativo patrimonio; al Par. d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera d) ed e), CCII) - pag. 22 - sono state fornite le informazioni dettagliate per ciascun debitore relative alla propria capacità reddituale.

Ciò detto, come indicato nella Relazione del Gestore, la proposta prevede un esborso mensile complessivo a carico dei sig.ri De Lucia e Leonetti di € 600,00 per undici mensilità fatta eccezione per la dodicesima mensilità per la quale metterebbero a disposizione l'importo di €1.200,00 e dunque l'importo annuale di €7.800,00 per la durata complessiva di anni undici, per un totale di circa €85.800,00. Tale calcolo, rinverrebbe dal reddito pro quota percepito dagli stessi al netto delle spese mensili, per il mantenimento del nucleo familiare, a cui ciascuno concorre in base alla propria capacità reddituale.

Alla luce di tanto, si è ritenuto di suggerire una soluzione unitaria di superamento della crisi mediante l'individuazione di una rata mensile comune e sostenibile ai sig.ri De Lucia/Leonetti.

Tanto premesso, tenuto conto di quanto rappresentato i sottoscritti advisors precisano quanto segue:

1. LE MASSE PASSIVE DEGLI ISTANTI

1.1. Debitoria della sig.ra DE LUCIA ANNA

Creditori	Caratteristiche	Debito residuo	Natura del credito
1. INTESA SAN PAOLO S.P.A. a)Mutuo ipotecario n.51457600	Mutuo ipotecario contratto per abitazione principale con ipoteca interna di credito fondiario di €170.000; fideiussione specifica rilasciata dal sig. De Lucia Paolo ed assicurazione integrativa n.02549406-R	€95.052,63	Ipotecario privilegiato
b)Finanziamento n.19233024	Finanziamento della durata di 15 anni	50% di €36.353,94 oltre interessi e	chirografario

	cointestato con il sig. Leonetti	dunque €18.176,97	
2.Compass Banca s.p.a.	Finanziamento n.26857686 del 30.11.2022 dell'importo di €8.307,00	€7.961,32	chirografario
3. IFIS NPL Servicing spa (Agos Ducato s.p.a.)	Finanziamento n.69656341 de 12.01.2023 con coobbligazione di Leonetti Gianluca dell'importo di €8.068,78	€7.754,19	chirografario
4.Cofidis	Finanziamento n.1166673 del 13.05.2022 dell'importo di €7.500	€7.219,54	chirografario
5.IBL Banca s.p.a.	Finanziamento del 19.01.2023 con cessione quinto dello stipendio dell'importo di €42.600	€32.660,00	chirografario
6.Findomestic Banca s.p.a. Ceduto il credito a Marte Spv	a) Finanziamento n.863394 con delegazione di pagamento - rata mensile €245,00 b) Finanziamento n.792005 con delegazione di pagamento - rata mensile €280,00	a) €10.780,00 b) €17.640,00	chirografario
7.Comune di Andria	Tari	€725,00	
8.Regione Puglia	Mancato versamento bolli auto tg. ██████████	€391,25	privilegiato
9.Comune di Andria Polizia urbana	Notificata cartella di pagamento n.01420250002120239000-infrazione codice della strada	€253,04	chirografario
TOTALE DEBITORIA DE LUCIA (a)		€180.973,94	

1.2. Debitoria del sig. Leonetti Gianluca

1. Intesa San Paolo s.p.a. a) Finanziamento n.19233024	Finanziamento della durata di 15 anni cointestato con la sig.ra De Lucia sig. Leonetti	50% di €36.353,94 oltre interessi e dunque €18.176,97	chirografario
2. Findomestic ceduto a Marte spv (Hoist recupera)	Finanziamento n.20221112323529 del 20.10.2022 dell'importo di €47.508,50	€46.019,61	chirografario
4. IBL	Finanziamento con cessione del quinto dello stipendio contratto nel gennaio 2024 rata mensile di €250,00	€26.000,00	chirografario
5. Sky Italia srl		€538,55	chirografario
TOTALE DEBITORIA LEONETTI (b)		€90.735,13	

DEBITORIA COMPLESSIVA DEI RICORRENTI (a+b) € 271.709,07

Debitoria De Lucia €180.973,94

Debitoria Leonetti € 90.735,13

Totale €271.709,07

2. LE MASSE ATTIVE DEGLI ISTANTI

2.1. Sig.ra De Lucia Anna

Patrimonio Immobiliare

Il patrimonio immobiliare è così individuato: **Abitazione principale e familiare** sita in Andria alla via [REDACTED], identificato presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Andria al Foglio n. [REDACTED], numero [REDACTED], sub. [REDACTED], cat. A/3, classe 4, vani 4,5, rendita €511,29.

La relazione di stima è stata eseguita dall'Ing. Inchingolo Salvatore iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia BAT col n. 591, con studio tecnico in Andria (BT) a Via Lussemburgo, 28, su incarico dalla sig.ra De Lucia Anna, al fine di stimare il valore dell'appartamento di sua proprietà, ricadente in abitato di Andria (BT).

Patrimonio Mobiliare

La sig.ra De Lucia è titolare di un'autovettura **Citroen tg. [REDACTED]** immatricolata nell'anno 2009 utilizzata per esigenze familiare e di valore prettamente irrisorio. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, si è ritenuto di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, che si attesta intorno ai **1.000,00 - 1.200,00 euro**.

La sig.ra De Lucia risulta titolare altresì di:

3. conto corrente cointestato con il sig. Leonetti Gianluca n. 4397 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 30.09.2025 evidenziava un saldo di euro -45,57;
4. del conto corrente n. 1744 acceso presso Findomestic Banca S.p.A. che, alla data del 22.10.2025 evidenziava un saldo di euro 0,03;
5. del conto corrente n. 0243 acceso presso IBL S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro -0,58;
6. del conto corrente n. **97 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 20.10.2025 evidenziava un saldo di euro -49,07;
7. del conto corrente n. 9517 acceso presso Poste Italiane S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo disponibile di euro 1,70;

Dunque, il valore stimato del patrimonio complessivo della sig.ra De Lucia Anna, invece, ammonta a complessivi euro 123.512,50 come da tabella che segue:

	VALORE STIMATO
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 122.512,50
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 1.000,00
Valore totale del patrimonio	Euro 123.512,50

2.2. Sig. Leonetti Gianluca

Patrimonio Immobiliare

Il sig. Leonetti Gianluca non è proprietario di alcun bene immobile.

Patrimonio Mobiliare

Il sig. Leonetti Gianluca non è proprietario di alcun bene mobile registrato.

Tuttavia, risulta sottoscrittore di un fondo pensione n. 00062044130 "Il Mio Domani" al 28.02.2025 dal controvalore lordo di euro 1.346,49. In data 14.03.2025 sono stati sospesi i relativi versamenti e tale importo non è riscattabile.

Inoltre, risulta titolare altresì di un:

8. di libretto postale n. 93397466 acceso presso la Poste Italiane S.p.A., il cui saldo contabile al 13.11.2024 ammontava a euro 0,10 (all. 34)
9. del conto corrente n. 4397 cointestato con la sig.ra De Lucia acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 30.09.2025 evidenziava un saldo di euro -45,57 (all. 35);
10. del conto corrente n. 1074 acceso presso IBL S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro 46,31 (all. 36);
11. del conto corrente n. 1423 acceso presso Poste Italiane S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro 0,28

Dunque, il valore stimato del patrimonio complessivo del sig. Leonetti Gianluca, invece, ammonta a complessivi euro 1.370,00 derivante dalla somma di €1.46,49 ed €23,91 come da tabella che segue:

	VALORE STIMATO
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 0,00
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 1.370,40
Valore totale del patrimonio	Euro 1.370,40

3. ELENCO SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Il nucleo familiare dei ricorrenti è attualmente composto dagli stessi unitamente al figlio minore ██████████ nato ad ████████ il ██████████, così come da stato di famiglia e di residenza agli atti.

Le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana sono quantificate come segue:

TARI e TEFA	€420,00
UTENZE (gas Plenitude (€47,00 circa al mese), fornitura elettrica Luce (€166,00 al mese) e fibra Tim (€83,00 al mese) e ricariche cellulari (€30,00 al mese)	€330,00
SPESE CONDOMINIALI (comprehensive di acquedotto, manutenzione ordinaria e straordinaria vano scale/ascensori/cortile/parti comuni appartamento, energia elettrica autoclave	€125,00
SPESE AUTO (assicurazione (€400) e imposta di bollo (€130) del veicolo modello Citroen tg. ██████████)	€44,20
TASSA MANTENIMENTO ISCRIZIONE ANNUALE TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA	€8,33
VITTO, ABBIGLIAMENTO, SPESE MEDICHE per tre persone	€2.500,00
TOTALE	€3.042,53

Dunque, come da documentazione agli atti, il sig. Leonetti Gianluca svolge il ruolo di autista presso la ██████████ dal giorno 01.12.2023 con contratto a tempo indeterminato mentre dal 03.08.2020 sino al novembre del 2023 svolgeva il ruolo di autista di ambulanze presso la ██████████.

La sig.ra De Lucia Anna svolge il ruolo tecnico sanitario di laboratorio Biomedico alle dipendenze della ██████████ dall'08.03.2005 con contratto a tempo indeterminato.

REDDITO DISPONIBILE SIG.RA DE LUCIA DEDOTTO IL FABBISOGNO FAMILIARE AUTOCERTIFICATO E DOCUMENTATO

Reddito disponibile DE LUCIA al netto del fabbisogno familiare	
Reddito medio mensile De Lucia 2025	€2.276,92
Capacità finanziaria mensile al lordo di cessioni e delegazioni	€2.276,92
Totale spese nucleo familiare frazionate al 50%	€1.519,25
Reddito disponibile sig.ra De Lucia al netto del fabbisogno familiare autocertificato	€ 757,67

REDDITO DISPONIBILE SIG. LEONETTI DEDOTTO IL FABBISOGNO FAMILIARE AUTOCERTIFICATO E DOCUMENTATO

Reddito disponibile LEONETTI al netto del fabbisogno familiare	
Reddito medio mensile Leonetti 2025	€1.847,08
Capacità finanziaria mensile al lordo della cessione del quinto	€1.847,08
Totale spese nucleo familiare frazionate al 50%	€1.519,25
Reddito disponibile sig. Leonetti al netto del fabbisogno familiare autocertificato	€327,83

Dunque, considerato che il reddito familiare mensile attuale è di circa euro 4.124,00 e che le spese mensili autocertificate ammontano ad euro 3.042,53, gli istanti in virtù di quanto delineato ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per entrambi i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale ed in coerenza al proprio reddito disponibile ed in piena sostenibilità, possono garantire il pagamento di una **rata mensile pari ad €600,00** (lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste) da mettere a disposizione dei creditori **per undici mensilità, mentre per la dodicesima mensilità l'importo di €1.200,00, per un totale di anni 11**, a partire dal mese successivo all'omologa del piano.

Il piano è stato elaborato dai ricorrenti con il preciso intento di:

- Assicurare ai creditori tutti, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato di insolvenza;
- Dare stabilità e certezza al pagamento di tutti i debiti, nessuno escluso, assunti dagli istanti, assicurando loro un dignitoso tenore di vita;
- Trovare il migliore equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito sostenibile, utilizzando le leve individuate dal D.L.14/2019 e ss. modifiche.

B. Con riferimento ai compensi dell'OCC ai sensi dell'art.71, quarto comma CCII

È principio normativo pacifico che, ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII, *“i pagamenti devono essere eseguiti all'esito dei piani di ripartizione (anche parziali) e che solo in caso di integrale e corretta esecuzione del piano il Giudice procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, determinandolo ai sensi del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, autorizzandone il pagamento. Parimenti,*

in caso di progetto di ripartizione parziale, il Giudice potrà eventualmente accordare un acconto sul compenso; mentre, in ipotesi di mancata integrale e corretta esecuzione del piano, la liquidazione avverrà tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della diligenza dell'OCC."

Tanto premesso, si rappresenta che l'indicazione, nel corpo della proposta di piano e della relativa relazione da parte del Gestore della Crisi, di un importo determinato a titolo di compenso dell'OCC non è stata in alcun modo intesa quale liquidazione anticipata o cristallizzazione definitiva del credito dell'Organismo, né quale previsione di pagamento in deroga alla sequenza procedimentale delineata dall'art. 71 CCII.

L'importo in questione è stato, piuttosto, prudenzialmente appostato in un apposito "Fondo rischi", quale posta meramente previsionale e funzionale alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria del piano, determinata sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 202/2014 e quantificata forfettariamente ai soli fini programmatori.

Ne consegue che, la previsione contabile non interferisce con il potere-dovere del Giudice Delegato di procedere alla liquidazione del compenso esclusivamente all'esito della fase esecutiva, ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII ovvero resta impregiudicata la possibilità di una liquidazione in misura diversa, in aumento o in diminuzione, in relazione all'attività concretamente svolta e all'esito della procedura.

Quanto al dato economico, si precisa in questa sede che il compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico ammonta complessivamente ad euro 9.516,00 (IVA inclusa). Detraendo gli acconti già corrisposti dai debitori, pari ad euro 1.435,58, residua un importo di euro 7.961,00, come riscontrato alla data del 18.02.2026 (All. n.2). Le competenze così stimate saranno imputate nel "Fondo rischi" in proporzione all'entità dell'attivo riconducibile a ciascun debitore, in conformità al criterio di cui all'art. 66, comma 5, CCII.

Si ribadisce, conclusivamente, che tali importi non hanno natura di credito definitivamente accertato né di compenso già liquidato, ma costituiscono esclusivamente una posta di accantonamento tecnico-contabile, destinata ad essere

oggetto di successiva e autonoma determinazione giudiziale ai sensi dell'art. 71, comma 4, CCII.

SINTESI DELLA PROPOSTA DI PIANO

Il patrimonio immobiliare della sola sig.ra De Lucia è destinato ad abitazione della propria famiglia composta da tre persone (gli odierni istanti ed il figlio minorenni) con due contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il reddito medio mensile complessivo dei ricorrenti è pari ad €4.124,00 circa.

Le uscite medie mensili per i bisogni della famiglia sono di €3.042,00 circa;

L'importo sostenibile e disponibile per il soddisfacimento dei creditori è costituito dalla somma di **€600,00** (lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste) da mettere a disposizione dei creditori **per undici mensilità, mentre per la dodicesima mensilità** l'importo di **€1.200,00, per un totale di anni 11**, a partire dal mese successivo all'omologa del piano.

Tanto premesso, i ricorrenti propongono il seguente piano familiare di ristrutturazione dei debiti:

PRELIMINARMENTE

1. La sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a. in danno della sig.ra De Lucia Anna;
2. La sospensione delle nn. 2 delegazioni di pagamento operate da Findomestic s.p.a. in danno della sig.ra De Lucia Anna;
3. La sospensione della cessione del quinto dello stipendio operata da IBL Banca s.p.a. in danno della sig. Leonetti Gianluca;

NONCHE'

4. La non alienazione del bene immobile in cui è posta l'abitazione della famiglia non solo perché la presente proposta di piano appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ex art.70, c.9, CCII (cfr **Cap.8** pag.17 del ricorso introduttivo intitolato *Fattibilità e convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria* ovvero il **Cap.1.13.** della relazione particolareggiata del Gestore intitolata *Valutazione dell'alternativa liquidatoria*) ma perché, in caso di alienazione occorrerebbe comunque trovare un ulteriore immobile e pagare il relativo canone di locazione. D'altra parte, come si è avuto modo di rappresentare, dalla vendita dell'immobile non si ricaverebbe un

importo sufficiente neanche ad estinguere il mutuo, lasciando gli altri creditori tutti insoddisfatti, in spregio a quanto previsto nelle procedure di risoluzione della crisi;

E DUNQUE:

5. Versamento dell'importo di €600,00 per undici mensilità fatta eccezione per la dodicesima mensilità per la quale i sig.ri De Lucia e Leonetti metterebbero a disposizione l'importo di €1.200,00 e dunque l'importo annuale di €7.800,00 per la durata di anni undici, per un totale di circa € 85.800,00.
6. Pagamento al 100% delle spese e del compenso dell'OCC in prededuzione (debitori De Lucia-Leonetti), quantificato forfettariamente in euro 9.516,00 (IVA inclusa) determinato ex DM n.202/2014 (parametri medi) ed appostato in Fondo Rischi nel piano al netto degli acconti corrisposti;
7. Pagamento al 60% del compenso agli advisor avv.Michele Coratella e avv.Angela Zagaria (debitori De Lucia-Leonetti) e dunque la corresponsione dell'importo di €2.416,00;
8. Pagamento al 63,123% del creditore privilegiato ipotecario ai sensi dell'art.2808 cc - Intesa San Paolo s.p.a. (debitore De Lucia) e dunque la corresponsione dell'importo di €60.000,00;
9. Pagamento al 40,00% del credito privilegiato mobiliare art.2778, n20 cc, Regione Puglia e Comune di Andria (debitore De Lucia) e dunque la corresponsione dell'importo €446,50;
10. Pagamento al 6,035% dei creditori chirografari (debitori De Lucia-Leonetti) e dunque la corresponsione dell'importo di € 13.911,80.

Si precisa che, il creditore ipotecario incapiente sul bene gravato concorre per il residuo con i creditori chirografari e per la suddetta ragione, il credito residuo vantato da Intesa SanPaolo s.p.a. pari ad €35.052,63 a titolo di differenziale tra la somma rivendicata pari ad €95.052,63 e la somma da pagarsi con la proposta di piano pari ad €60.000,00 deve essere soddisfatto nella percentuale prevista per i creditori chirografari. Analogo ragionamento anche per il credito residuo vantato dai creditori privilegiati.

La finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (e non certamente senza alcun sacrificio per essi) ricollocandoli nell'alveo della economia palese,

senza il rischio di cadere nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione.

Confidando di aver fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste dall'Ill.mo Magistrato, sia da parte dei sottoscritti advisor e sia dal nominato Gestore della Crisi, dott. Massimo di Cugno, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore precisazione che dovesse rendersi necessaria, al solo fine di arrecare alcun pregiudizio alle posizioni e ai diritti dei ricorrenti.

In allegato:

A1: Mail di precisazione credito OCC del 18.02.2026;

Avv. Angela ZAGARIA

Avv. Michele CORATELLA

Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII

TRIBUNALE DI TRANI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI
ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore: dott. di Cugno Massimo

Debitori: Sig. Leonetti Gianluca – Sig.ra De Lucia Anna

assistiti da: *Avv. Michele Coratella – Avv. Angela Zagaria*

1. Premessa

Il sottoscritto Dott. Massimo di Cugno, nato a Trani il 28/02/1992, C.F.: DCGMSM92B28L328N, domiciliato presso il proprio Studio in Trani (BT) Corso Matteo Renato Imbriani, n. 43, PEC: massimodicugno@odcectrani.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 1323/A

premessato che

- vista la domanda ex art. 67 ss. CCII presentata nell'interesse di Leonetti Gianluca e De Lucia Anna, in data 11/02/2026, l'III.mo G.D. della procedura emetteva decreto, notificato a mezzo PEC in data 17/02/2026, con il quale richiedeva integrazioni e/o chiarimenti;
- ai sensi dell'art. 66, comma 3, CCII, l'III.mo G.D. comunicava che *"nelle procedure familiari "le masse attive e passive rimangono distinte", invece nel caso in esame risulta irrisultante proposta una unica massa attiva, a fronte di masse passive che devono parimenti rimanere distinte"*;
- come previsto dall'art. 71, co. 4, CCII, solo se il piano sarà integralmente e correttamente eseguito il GD procederà alla liquidazione del compenso all'OCC, "che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il Giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso"; in tal guisa, deve tenersi conto che nel caso in cui il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, il Giudice liquida il compenso dell'OCC tenuto conto dell'attività svolta e tenuto conto della diligenza dell'OCC;
- l'III. G.D. assegnava il termine di 10 giorni per rendere integrazioni/modifiche e/o chiarimenti, per quanto in parte motiva, riservato all'esito ogni ulteriore provvedimento di impulso procedurale,

dopo aver coadiuvato con gli advisor dei debitori, i quali hanno integrato il ricorso fornendo i chiarimenti richiesti, il sottoscritto nella qualità innanzi spiegata,

dichiara

quanto segue.

2. Art. 66, comma 3, CCII – Distinzione masse attive e passive

Con la relazione particolareggiata è stata fornita, in via preliminare e in forma sintetica, una ricognizione della complessiva situazione debitoria attuale dei conviventi, valutata anche con riferimento al nucleo familiare nel suo insieme. Tale rappresentazione è stata elaborata tenendo conto sia delle spese di mantenimento dichiarate dai debitori quali necessarie a garantire un'esistenza dignitosa, sia dei redditi dagli stessi percepiti:

Rapporto Rata Reddito Attuale

	DE LUCIA ANNA	LEONETTI GIANLUCA
Reddito mensile disponibile	757,67	327,83
Rata mensile debiti attuali	2.414,43	1.210,52
Rapporto rata reddito disponibile attuale	318,67%	369,25%
Rapporto rata reddito attuale	106,04%	65,54%

Rapporto Rata Reddito Attuale - FAMILIARE

Reddito mensile disponibile	1.085,50
Rata mensile debiti attuali	3.624,95
Rapporto rata reddito disponibile attuale	333,94%
Rapporto rata reddito attuale	87,90%

Sulla base della documentazione acquisita, delle informazioni rese dai debitori e degli esiti delle verifiche svolte dal Gestore della crisi, in conformità a quanto previsto dall'art. 66, comma 3, CCII, si è proceduto ad una puntuale e analitica ricostruzione delle masse attive e passive riferibili ai soggetti sovraindebitati.

Pertanto, ai fini delle integrazioni richieste dall'Ill.mo Giudice Delegato, si espongono di seguito in maniera dettagliata gli elementi informativi relativi all'elenco dei creditori, agli importi dovuti e alle rispettive cause di prelazione.

Le complessive esposizioni debitorie del sig. Leonetti Gianluca e della sig.ra De Lucia Anna sono state, altresì, sintetizzate in apposita tabella riepilogativa, nella quale le stesse risultano classificate nelle categorie delle "spese in prededuzione", dei "debiti ipotecari", dei "debiti privilegiati" e dei "debiti chirografari".

2.1. Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie

Il profilo di particolare interesse, anche oggetto di richiesta di chiarimenti da parte dell'G.D., nell'ambito dell'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento proposta da più membri appartenenti al medesimo nucleo familiare è rappresentato dalla previsione di cui al comma 3, la quale sancisce la necessaria distinzione tra le masse attive e passive dei singoli ricorrenti.

Tale disposizione si pone in diretto collegamento con il principio della garanzia patrimoniale generica, di cui all'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. La regola, di carattere generale e inderogabile salvo diversa disposizione normativa, comporta che il patrimonio di ciascun soggetto non possa essere distolto dalla sua naturale funzione di garanzia a favore dei creditori personali, né, conseguentemente, destinato alla soddisfazione di debiti altrui. In caso contrario, si determinerebbe una lesione evidente del diritto dei creditori di fare affidamento sull'integrale garanzia offerta dal patrimonio del proprio debitore.

In applicazione di tale principio, ogni familiare coinvolto nella procedura risponderà esclusivamente delle proprie obbligazioni mediante le proprie risorse patrimoniali, rimanendo preclusa qualsiasi commistione tra le diverse masse attive e passive. In via correlativa, ciascun partecipante sarà altresì tenuto a corrispondere una quota del compenso spettante all'Organismo di composizione della crisi, calcolata in proporzione all'entità dell'attivo di ciascuno, come stabilito dal comma 5.

Tuttavia, pur nel rispetto della necessaria distinzione patrimoniale, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, trattandosi di una procedura familiare, i debiti oggetto di composizione risultano, nella sostanza, assunti da entrambi i debitori per il soddisfacimento delle esigenze comuni del nucleo familiare, sebbene solo formalmente intestati all'uno o all'altro.

Ne deriva che la procedura in esame persegue un obiettivo unitario di risanamento della situazione finanziaria complessiva della famiglia, mirando a ristabilire l'equilibrio economico dell'intero nucleo.

Pertanto, pur le masse attive e passive dei singoli ricorrenti rimanendo distinte, l'impianto della proposta si è configurata come una soluzione congiunta e coordinata della crisi familiare, in cui la collaborazione e la solidarietà tra i membri rappresentano il presupposto sostanziale per la riuscita del piano e per la tutela complessiva della posizione creditoria.

Di seguito si riporta l'analitica distinzione delle masse creditorie dei sovraindebitati. Per maggiore intelligibilità, si è scelto di mantenere invariato il numero dei relativi allegati alla relazione particolareggiata del 05/11/2025.

Leonetti Gianluca

Per quanto riguarda il sig. Leonetti Gianluca:

- l'indebitamento principale trae origine dal contratto sottoscritto con Findomestic Banca in data 20 ottobre 2022 (all. 05), oggi ceduto a Marte SPV, per un importo complessivo pari a € 83.990,40. Tale finanziamento, con debito residuo di € 46.019,61 (all. 09), era finalizzato alla ristrutturazione di debiti pregressi e non ha generato nuova liquidità. La natura del credito è puramente chirografaria, priva di garanzie reali, e riflette il meccanismo tipico dei rifinanziamenti a catena che hanno contraddistinto la vicenda. Risulta, quale garante, la sig.ra De Lucia;
- contratto di cessione del quinto stipulato con IBL Banca il 24 gennaio 2024 n. C853853 (all. 10), per un importo originario di € 30.000 e residuo al 25.08.2025 di € 26.000 (all. 11). Si rappresenta che, trattandosi di una cessione del quinto tuttora in corso e regolarmente adempiuta, senza alcun ritardo nei pagamenti, l'importo dovrà essere oggetto di ricalcolo in sede di omologa del piano, onde assicurare la corretta quantificazione del passivo e la determinazione esatta del debito residuo. Tale operazione risulta necessaria anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché al fine di evitare una indebita alterazione della posizione creditoria.

L'istituto, in data 25.08.2025, comunicava: *“Preme far presente che la Banca ritiene di aver diritto alla soddisfazione integrale del proprio credito, il quale nasce da un rapporto di finanziamento contro cessione/delega del quinto, le cui condizioni di accesso sono intese proprio ad assicurare l'equilibrio economico del debitore, così da evitare, alla radice, qualsivoglia fenomeno di “sovraindebitamento”, come ridefinito dall'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa, od in breve “CCI”)”* (all. 11). È importante precisare, ordunque, che, sebbene il meccanismo del quinto, disciplinato dal D.P.R. 180/1950, garantisca il creditore mediante trattenuta diretta in busta paga, in sede concorsuale:

- il credito residuo deve essere considerato chirografario in quanto trattasi di una posizione, ad oggi, regolare senza alcuna segnalazione di mancato pagamento per le rate scadute;
- è proprio il CCII, all'art. 67 comma 3, ad indicare come *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.”*.
- rinegoziazione del contratto di credito con Intesa Sanpaolo del 22 maggio 2024, 0W82017922148, sottoscritto in data 17.10.2022, (all. 12), cointestato con la convivente Sig.ra De Lucia Anna, per un importo complessivo di € 57.306,52, con residuo di euro 36.353,93, pro quota 18.176,97 (all. 13). Anche tale rapporto, privo di garanzie reali, rientra tra i chirografari;
- a seguito di formale diffida e messa in mora del 08.11.2024 (all. 14), la società Europa Factor S.p.A., nella qualità di incaricata al recupero del credito da Sky Italia s.r.l., richiedeva la somma di euro 538,55 composta da euro 288,55 per insoluti su fatture, da euro 150,00 quali penali in caso di mancata restituzione apparati ed euro 100,00 quali spese di recupero. Il tutto qualificabile come credito chirografario.

Completano il quadro le obbligazioni di natura procedurale, ossia:

- il compenso dell'OCC di Trani pari a € 9.516,00 (all. 15), con una quota di spettanza pari ad € 4.758,00 per entrambi i soggetti sovraindebitati, da considerarsi prededucibile ex art. 6 CCII.

Le quote saranno accantonate prudenzialmente in apposito fondo rischi dell'Organismo in ottemperanza all'art. 71, comma 4, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'ammontare del debito sarà opportunamente ridotto degli importi già versati a titolo di acconto;

- il compenso agli advisor, pari ad € 4.040,40 (all. 16), rispettivamente di euro 2.220,40 a favore dell'Avv. Coratella ed euro 1.820,00 per l'Avv. Zagaria, per una quota individuale pari ad € 2.020,20, assistita da privilegio generale mobiliare ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c.

Per maggiore chiarezza, si espongono le seguenti tabelle con una elencazione schematica dei debiti e sull'eventuale tipologia di privilegio/prededuzione:

LEONETTI GIANLUCA			<i>Debiti vs/Banche e Finanziarie</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
De Lucia Anna (fideiussore)	20/10/2022	FINDOMESTIC	Chirografario	20221112323529	46.019,61 €	156	538,4
	24/01/2024	IBL BANCA (Cessione del quinto)	Chirografario	C853853	26.000,00 €	120	250
De Lucia Anna (cointestato)	22/05/2024	INTESA SANPAOLO	Chirografario	RIN: 0W82017922148	18.176,97 €	153	211,06 ¹

LEONETTI GIANLUCA			<i>Debiti vs/procedura di Sovraindebitamento</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
De Lucia Anna	10/06/2025	O.C.C. DI TRANI	Prededucibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) CCII (Fondo Rischi)	-	4.455,50 ² €	-	-
De Lucia Anna	24/04/2025	ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	-	1.110,20 €	-	-
De Lucia Anna	24/04/2025	ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	-	910,00 €	-	-

¹ Rata pari alla metà di euro 422,12 in quanto mutuo cointestato tra i due conviventi.

² Importo al netto degli acconti già versati

LEONETTI GIANLUCA			<i>Altri debiti</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
	08/11/2024	SKY ITALIA SRL	Chirografario	22209635	538,55 €	-	-

De Lucia Anna

Quanto alla posizione della sig.ra De Lucia Anna, essa risulta caratterizzata da una pluralità di finanziamenti personali, di natura chirografaria:

- finanziamento Findomestic, ceduto a Marte S.p.v., n. 792005 (all. 17), per un debito iniziale pari ad euro 33.600,00 ed un debito residuo alla data di redazione della presente relazione pari ad euro 17.640,00.

Si rappresenta che, trattandosi di una delegazione di pagamento tuttora in essere e regolarmente adempiuta, l'importo è stato provvisoriamente calcolato sulla base delle rate effettivamente corrisposte, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte di Findomestic in merito alla precisa quantificazione del credito, alla cessione verso Marte S.p.V. e alla relativa documentazione.

Tale importo dovrà, pertanto, essere oggetto di ricalcolo in sede di omologa del piano, al fine di garantire una corretta determinazione del passivo e l'esatta individuazione del debito residuo.

L'operazione si rende necessaria anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché per evitare un'alterazione indebita della posizione creditoria.

- finanziamento Findomestic, ceduto a Marte S.p.v., n. 863394 (all. 17), per un debito iniziale pari ad euro 23.520,00 ed un debito residuo alla data di redazione della presente relazione pari ad euro 10.780,00.

Si rappresenta che, trattandosi di una delegazione di pagamento tuttora in essere e regolarmente adempiuta, l'importo è stato provvisoriamente calcolato sulla base delle rate effettivamente corrisposte, non essendo pervenuta alcuna risposta da parte di Findomestic in merito alla precisa quantificazione del credito, alla cessione verso Marte S.p.V. e alla relativa documentazione.

Tale importo dovrà, pertanto, essere oggetto di ricalcolo in sede di omologa del piano, al fine di garantire una corretta determinazione del passivo e l'esatta individuazione del debito residuo.

L'operazione si rende necessaria anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché per evitare un'alterazione indebita della posizione creditoria.

- finanziamento Cofidis n. 1166673 del 13 maggio 2022 (all. 18), per un debito iniziale pari ad euro 10.621,73 ed un debito residuo pari ad euro 7.219,54 (all. 19);
- finanziamento Compass Banca S.p.A. n. 26857686 del 30 novembre 2022 (all. 20), residuo € 7.961,32 (all. 20.1) su un importo iniziale di € 14.736,61;
- contratto con Agos Ducato n. 69656341 del 12 gennaio 2023 (all. 21), oggi in gestione a IFIS NPL Servicing, con residuo di € 7.754,19 (all. 22) su un prestito originario di € 12.734,00.
Risulta, in qualità di co-obbligato, il sig. Leonetti Gianluca;
- contratto di cessione del quinto sottoscritto con IBL Banca il 19 febbraio 2023 n. C399926, per un debito iniziale pari ad euro 42.600,00 (all. 23) e un debito residuo pari ad euro 32.660,00 (all. 11).

Si rappresenta che, trattandosi di una cessione del quinto tuttora in corso e regolarmente adempiuta, senza alcun ritardo nei pagamenti, l'importo dovrà essere oggetto di ricalcolo in sede di omologa del piano, onde assicurare la corretta quantificazione del passivo e la determinazione esatta del debito residuo. Tale operazione risulta necessaria anche in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché al fine di evitare una indebita alterazione della posizione creditoria.

Nel merito, si portano le stesse considerazioni effettuate per conto del sig. Leonetti nei confronti di IBL Banca:

- il credito residuo deve essere considerato chirografario in quanto trattasi di una posizione, ad oggi, regolare senza alcuna segnalazione di mancato pagamento per le rate scadute;
- è proprio il CCII, all'art. 67 comma 3, ad indicare come *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.”*;
- a ciò si aggiunge, in qualità di cointestatario con il convivente sig. Leonetti, il rinegoziato con Intesa Sanpaolo il 22 maggio 2024, già sopra richiamato, per un residuo pro quota di € 18.176,97.

Di diversa natura si presenta il mutuo fondiario stipulato con Intesa Sanpaolo il 27 maggio 2009 n. 0E11051457600 (all. 24), di importo originario € 140.000,00 e residuo € 95.052,63 (all. 13), assistito da ipoteca di primo grado sull'immobile adibito ad abitazione principale. Tale credito gode della prelazione propria dei crediti ipotecari ai sensi degli artt. 2808 e ss. c.c. e costituisce il debito privilegiato più rilevante nell'intero passivo.

Si fa presente che, in data 05.09.2025, Intesa Sanpaolo inviava Intimazione di pagamento per il debito scaduto (all. 25).

Accanto ai rapporti bancari e finanziari, la sig.ra De Lucia presenta ulteriori posizioni di natura tributaria e amministrativa. Tra queste si annoverano:

- multa stradale per complessivi € 253,04, che costituiscono crediti chirografari, privi di cause di prelazione (all. 26);
- tassa automobilistica regionale in riferimento all'anno 2023 già presente in ADER con cartella n. 01420250030692364000, per € 156,87, assistita da privilegio generale mobiliare ex art. 2778, n. 20, c.c. (all. 26);
- tasse automobilistiche regionale in riferimento agli anni 2022 e 2024, rispettivamente pari ad € 120,86 ed € 113,52, assistite da privilegio generale mobiliare ex art. 2778, n. 20, c.c. (all. 27);
- TARI comunale per le annualità 2023 (all. 28) e 2025 (all. 29), rispettivamente pari a € 248,00 ed € 477,00, cui spetta il privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.

Per tali importi, a mero scopo rappresentativo, si presumerà un numero di rate massime concedibili in sede di rateizzazione spontanea ADER pari a 84.

Spese di natura procedurale

Completano il quadro le obbligazioni di natura procedurale, ossia:

il compenso dell'OCC di Trani pari a € 9.516,00, con una quota di spettanza pari ad € 4.758,00 per entrambi i soggetti sovraindebitati, da considerarsi prededucibile ex art. 6 CCII. Le quote saranno accantonate prudenzialmente in apposito fondo rischi dell'Organismo in ottemperanza all'art. 71, comma 4, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'ammontare del debito sarà opportunamente ridotto degli importi già versati a titolo di acconto;

- il compenso agli advisor, pari ad € 4.040,40, rispettivamente di euro 2.220,40 a favore dell'Avv. Coratella ed euro 1.820,00 per l'Avv. Zagaria, per una quota individuale pari ad € 2.020,20, assistita da privilegio generale mobiliare ai sensi dell'art. 2751-bis n. 2 c.c.

Per maggiore chiarezza, si espongono le seguenti tabelle con una elencazione schematica dei debiti della sig.ra De Lucia:

DE LUCIA ANNA			<i>Debiti vs/Banche e Finanziarie</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
De Lucia Paolo (fideiussione)	27/05/2019	INTESA SANPAOLO	Credito privilegiato immobiliare speciale ai sensi dell'art. 2808 c.c. e segg.	0E11051457600	95.052,63 €	360	780
	28/02/2021	FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	792005	17.640,00 €	120	280
	01/07/2021	FINDOMESTIC (MARTE SPV)	Chirografario	863394	10.780,00 €	96	245
	13/05/2022	COFIDIS S.P.A.	Chirografario	1166673	7.219,54 €	84	125,22
	30/11/2022	COMPASS	Chirografario	26857686	7.961,32 €	120	121,59

Leonetti Gianluca (co-obbligato)	12/01/2023	IFIS NPL SERVICING S.P.A. (AGOS DUCATO S.P.A.)	Chirografario	69656341	7.754,19 €	180	69,2
	19/02/2023	IBL BANCA	Chirografario	C399926	32.660,00 €	120	355
Leonetti Gianluca (cointestato)	22/05/2024	INTESA SANPAOLO	Chirografario	RIN: 0W82017922148	18.176,97 €	153	422,12

DE LUCIA ANNA			<i>Debiti vs/Enti</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
	25/02/2025	COMUNE DI ANDRIA POLIZIA URBANA	Chirografario		253,04 €	84	3,01 €
	02/09/2025	REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile		156,87 €	84	1,87 €
		REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile		120,86 €	84	1,44 €
		REGIONE PUGLIA SETTORE FI	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, Codice Civile		113,52 €	84	1,35 €
		COMUNE DI ANDRIA	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.		248,00 €	84	2,95 €
		COMUNE DI ANDRIA	Grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c.		477,00 €	84	5,68 €

DE LUCIA ANNA			<i>Debiti vs/procedura di Sovraindebitamento</i>				
Co-Obbligato	Data	Creditore	Tipologia privilegio	N. Contratto	Debito residuo	N. rate	Rata Mensile
Leonetti Gianluca	10/06/2025	O.C.C. DI TRANI	Preceducibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) CCII (Fondo Rischi)	-	4.455,50 ³ €	-	-
Leonetti Gianluca	24/04/2025	ADVISOR - AVV. MICHELE CORATELLA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	-	1.110,20 €	-	-
Leonetti Gianluca	24/04/2025	ADVISOR - AVV. ANGELA ZAGARIA	Privilegio generale mobiliare ex art. 2751-bis n. 2 c.c.	-	910,00 €	-	-

Terminata la disamina sulle masse passive dei sovraindebitati, si è proceduto con l'elenco analitico delle masse attive.

³ Importo al netto degli acconti già versati

2.2. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito le dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della relazione particolareggiata datata 05/11/2025, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

2.2.1. PATRIMONIO SIG. LEONETTI GIANLUCA

Patrimonio Immobiliare

Il sig. Leonetti Gianluca non risulta titolare di beni immobili.

Patrimonio Mobiliare

Attività finanziarie

Il sig. Leonetti Gianluca risulta sottoscrittore di:

- fondo pensione n. 00062044130 “Il Mio Domani” (all. 32) – al 28.02.2025 dal controvalore lordo di euro 1.346,49 (all. 33). In data 14.03.2025 sono stati sospesi i relativi versamenti.

Il debitore risulta, altresì, titolare:

- di libretto postale n. 93397466 acceso presso la Poste Italiane S.p.A., il cui saldo contabile al 13.11.2024 ammontava a euro 0,10 (all. 34)
- del conto corrente n. 4397 cointestato con la sig.ra De Lucia acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 30.09.2025 evidenziava un saldo di euro -45,57 (all. 35);
- del conto corrente n. 1074 acceso presso IBL S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro 46,31 (all. 36);
- del conto corrente n. 1423 acceso presso Poste Italiane S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro 0,28 (all. 37).

2.2.2. PATRIMONIO SIG.RA DE LUCIA ANNA

Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così individuato:

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	Targa (in caso di autovettura)	Anno	Diritto	% diritto	Valore
1)	AUTOVETTURA Citroën C3	████████	2009	Proprietà	100%	€ 1.000,00
					Totale	€ 1.000,00

1. Autovettura Citroen C3 Targata ██████████

La sig.ra De Lucia Anna è proprietaria di un'autovettura Citroen C3 targata ██████████ (all. 31), immatricolata il 25/06/2009. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, che si attesta intorno ai 1.000,00 - 1.200,00 euro.

2. Attività finanziarie

La debitrice risulta, altresì, titolare:

- del conto corrente cointestato con il sig. Leonetti Gianluca n. 4397 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 30.09.2025 evidenziava un saldo di euro -45,57 (all. 35);
- del conto corrente n. 1744 acceso presso Findomestic Banca S.p.A. che, alla data del 22.10.2025 evidenziava un saldo di euro 0,03 (all. 38);
- del conto corrente n. 0243 acceso presso IBL S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo di euro -0,58 (all. 39);
- del conto corrente n. **97 acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. che, alla data del 20.10.2025 evidenziava un saldo di euro -49,07 (all. 40)
- del conto corrente n. 9517 acceso presso Poste Italiane S.p.A. che, alla data del 21.10.2025 evidenziava un saldo disponibile di euro 1,70 (all. 41).

Alla luce di quanto sopra esposto, il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 1.000,00 derivanti dal presunto valore di realizzo della vendita della macchina di proprietà in quanto, dalla sommatoria dei saldi dei conti corrente ne deriva un importo negativo.

2.2.3. Sintesi valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del sig. **Leonetti Gianluca** ammonta a complessivi euro **1.370,40** come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 0,00
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 1.370,40
Valore totale del patrimonio	Euro 1.370,40

Il patrimonio complessivo del sig. Leonetti, pertanto, è dato dai saldi dei conti corrente a lui intestati, pari ad euro 23,91⁴, e dal fondo pensione, pari ad euro 1.346,49.

Il valore stimato del patrimonio complessivo della sig.ra **De Lucia Anna**, invece, ammonta a complessivi euro **123.512,50** come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 122.512,50
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 1.000,00
Valore totale del patrimonio	Euro 123.512,50

Non è stato preso in considerazione il valore dei saldi di conto corrente in quanto negativo.

Pertanto, il valore del patrimonio è dato dall'immobile, stimato in euro 122.512,50, ed il valore dell'auto, stimato in euro 1.000,00.

2.3. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali del debitore Leonetti Gianluca

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2024	A tempo indeterminato	22.165,00 (all. 45)	0,00	22.165,00	1.847,00	
2023	A tempo indeterminato	21.126,00 (all. 46)	0,00	21.126,00	1.761,00	
2022	A tempo indeterminato	19.515,00 (all. 47)	0,00	19.515,00	1.626,00	

Si sottolinea che gli importi indicati nella colonna "Reddito Annuale" sono stati epurati delle imposte, prendendo in considerazione l'effettivo reddito a disposizione del debitore.

Il sig. Gianluca Leonetti risulta attualmente assunto, a decorrere dal 1° dicembre 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di autista presso la [REDACTED]. In precedenza, dal 3 agosto 2020 sino al novembre 2023, ha prestato servizio come autista di ambulanze presso la [REDACTED]. La sua retribuzione media mensile netta

⁴ In merito al conto corrente n. 4397 cointestato con la sig.ra De Lucia acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A., il relativo saldo è stato suddiviso tra i due cointestati.

si attesta intorno ad € 1.350,00, già al netto della trattenuta di € 250,00 derivante dalla cessione del quinto, ancora in essere, operata da IBL Banca.

Redditi Personali della debitrice De Lucia Anna

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2024	A tempo indeterminato	27.323,00 (all. 48)	0,00	27.323,00	2.276,00	
2023	A tempo indeterminato	26.584,00 (all. 49)	0,00	26.584,00	2.215,00	
2022	A tempo indeterminato	24.556,00 (all. 50)	0,00	24.556,00	2.046,00	

Si sottolinea che gli importi indicati nella colonna "Reddito Annuale" sono stati epurati delle imposte, prendendo in considerazione l'effettivo reddito a disposizione del debitore.


La sig.ra Anna De Lucia è titolare, dall'8 marzo 2005, di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento quale tecnico sanitario di laboratorio biomedico. La sua retribuzione mensile netta, al netto delle trattenute operate a titolo di cessione del quinto pari ad € 355,00 in favore di IBL Banca e di due delegazioni di pagamento di € 245,00 ed € 280,00 in favore di Findomestic Banca S.p.A., si attesta mediamente in un range compreso tra € 1.000,00 ed € 1.100,00.

I debitori hanno prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (all. 51):

Dettaglio spese	Media mensile
TARI e TEFA	35,00 €
Utenza gas	47,00 €
Utenza luce	166,00 €
Fibra Tim	83,00 €
Ricariche cellulari	30,00 €
Spese condominiali	125,00 €
Assicurazione	33,33 €
Imposta di bollo	10,83 €
Iscrizione tecnici sanitari di radiologia	8,33 €
Vitto, abbigliamento, spese mediche per tre persone	2.500,00 €
TOTALE SPESE	3.038,50 €

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto "nel 2024 la spesa media mensile

per consumi delle famiglie⁵ in valori correnti è pari a 2.755 euro, sostanzialmente stabile rispetto al 2023 (2.738 euro)''.



SPESA DELLE FAMIGLIE: I NUMERI CHIAVE Anni 2023-2024, valori in euro

SPESA	RIPARTIZIONE GEOGRAFICA										Italia	
	Nord-ovest		Nord-est		Centro		Sud		Isole		2023	2024
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		
Spesa mediana mensile	2.392,56	2.374,79	2.502,26	2.514,96	2.456,57	2.486,94	1.855,85	1.827,25	1.906,44	1.882,23	2.243,01	2.239,62
Spesa media mensile	2.979,07	2.972,58	2.969,36	3.032,40	2.963,72	2.999,17	2.203,27	2.198,61	2.320,91	2.321,25	2.738,07	2.755,09
Spesa media mensile per alimentari e bevande analcoliche	505,28	510,53	518,03	528,20	528,10	535,82	550,87	557,77	542,25	544,36	526,12	532,85
Spesa media mensile per beni e servizi non alimentari	2.473,80	2.462,05	2.451,32	2.504,20	2.435,62	2.463,35	1.652,40	1.640,84	1.778,66	1.776,89	2.211,95	2.222,23

2

Solo all’esito della preventiva e puntuale distinzione tra il patrimonio riferibile a ciascun debitore e le rispettive masse passive è possibile delineare, in **una prospettiva di composizione unitaria della crisi familiare**, la proposta congiunta formulata dai sovraindebitati. Tale soluzione si fonda sulla comune matrice dell’indebitamento, riscontrabile anche ai sensi dell’art. 66, comma 1, CCII, atteso che le posizioni creditorie risultano in larga parte coincidenti e che, in numerose circostanze, le linee di credito sono state attivate al fine di far fronte a obbligazioni riconducibili anche al convivente, evidenziando così un’evidente interconnessione delle rispettive esposizioni debitorie.

Pertanto, avendo attribuito ai debitori un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 4.323,25 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 1.285,00; detta quota cautelativamente verrà portata a euro 600,00 euro per undici mensilità e 1.200 euro in occasione della tredicesima mensilità, per un totale annuo di euro 7.800,00 per undici anni, offrendo così, ai creditori, una somma complessiva di euro 85.800,00.

L’apporto complessivo di € 85.800,00 è stato determinato tenendo conto del patrimonio concretamente liquidabile, in comparazione con l’ipotesi liquidatoria alternativa di ciascuno dei sovraindebitati.

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all’ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

⁵ Fonte ISTAT

L'alternativa della liquidazione giudiziale del patrimonio si presenta, anche in questo caso, notevolmente svantaggiosa sotto il profilo economico e della sostenibilità complessiva:

- il sig. Leonetti Gianluca risulta privo di beni patrimoniali utilmente liquidabili, per cui la procedura non genererebbe alcuna ulteriore risorsa destinabile ai creditori rispetto al piano di ristrutturazione prospettato, nel quale il debitore offre quasi il 100% del reddito disponibile;
- quanto alla sig.ra De Lucia Anna, il suo unico bene rilevante è l'abitazione principale, stimata – come evidenziato precedentemente – in un valore netto di € 59.266,15. Tale importo, pur rappresentando l'intero patrimonio disponibile, risulterebbe insufficiente a garantire un soddisfacimento apprezzabile dei creditori, soprattutto se rapportato al complesso delle passività.

Inoltre, la vendita dell'immobile comporterebbe per la famiglia la perdita della casa di abitazione e la conseguente necessità di reperire un alloggio in locazione, con un canone medio stimabile in € 725,00 mensili (pari a 8,06 €/m² per una superficie di 90 m²). Tale esborso andrebbe a gravare sul reddito mensile disponibile della sig.ra De Lucia, pari a soli € 895,18, riducendolo praticamente a zero e rendendo impossibile sostenere ulteriori pagamenti periodici.

In tale scenario, la liquidazione giudiziale produrrebbe dunque un modesto realizzo patrimoniale immediato, destinato in gran parte a coprire le spese della procedura e i crediti ipotecari, senza alcuna prospettiva di soddisfacimento per gli altri creditori e con un effetto gravemente pregiudizievole sulla capacità di sussistenza del nucleo familiare.

Ne consegue che la ristrutturazione del debito del consumatore costituisce l'unica soluzione concretamente sostenibile e più conveniente, sia per i debitori – in quanto consente la conservazione dell'abitazione principale e del minimo vitale – sia per i creditori, che otterrebbero comunque un maggior realizzo complessivo rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Tale prospettiva consente, infatti, di garantire al creditore ipotecario un livello di soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile in ipotesi di liquidazione giudiziale, assicurando, al contempo, ai creditori chirografari la possibilità di ottenere, seppur in misura contenuta, una parziale soddisfazione dei propri crediti.

Diversamente, in un'ipotesi liquidatoria, le risorse ricavabili consentirebbero di soddisfare esclusivamente i crediti prededucibili e il creditore ipotecario, nella misura stimata del 52,90%, lasciando invece integralmente insoddisfatti tanto i creditori privilegiati quanto i creditori chirografari.

3. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

La sintesi riepilogativa è stata, altresì, predisposta nel pieno rispetto dell'autonomia soggettiva e patrimoniale dei singoli componenti del nucleo familiare sovraindebitato, garantendo una rappresentazione distinta e coerente delle rispettive posizioni:

	DE LUCIA ANNA	LEONETTI GIANLUCA
A - Reddito mensile attuale	2.276,92 €	1.847,08 €
B- Spese mensili	1.519,25 €	1.519,25 €
C - Rate mensili	Attuali 2.414,43 €	Post Omologa 325,00 €
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	106,04%	14,27%
Reddito mensile per spese (A-C)	-137,51	1.951,92

	Attuali	Post Omologa	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	2.414,43 €	325,00 €	1.210,52 €	325,00 €
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	106,04%	14,27%	65,54%	17,60%
Reddito mensile per spese (A-C)	-137,51	1.951,92	636,56	1.522,08

Come già evidenziato, esclusivamente ai fini dell'elaborazione di una proposta unitaria volta al superamento dello stato di crisi, si è proceduto alla valutazione congiunta dei seguenti elementi:

- un reddito familiare mensile complessivo, determinato quale sommatoria dei redditi percepiti da entrambi i soggetti coinvolti, pari a circa euro 4.124,00;
- spese mensili autocertificate per complessivi euro 3.038,50.

Alla luce di tali risultanze, gli istanti appaiono in grado di sostenere la rata media mensile prevista dal piano di rientro, pari ad euro 650,00 (euro 7.800,00 su base annua), garantendo al contempo un margine residuo di liquidità destinato alla copertura di eventuali spese impreviste.

4. Art. 71, comma 4, CCII – Liquidazione compenso OCC

Premesso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 4, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, *“Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”*, si precisa che le somme indicate nel piano di ristrutturazione dei debiti non assumono natura di liquidazione anticipata del compenso dell'Organismo.

Tali importi devono, infatti, intendersi quale mero accantonamento prudenziale in apposito “fondo rischi” dell’Organismo, avente ad oggetto poste prededucibili individuate sulla base dei parametri medi previsti dal citato D.M. n. 202/2014 e quantificate in via forfettaria esclusivamente per esigenze di pianificazione economico-finanziaria della procedura. La loro eventuale liquidazione resta subordinata alla valutazione del Giudice Delegato e potrà intervenire solo all’esito positivo della fase esecutiva, nel rispetto della disciplina normativa vigente.

Ne deriva che la previsione contabile inserita nel piano non incide in alcun modo sull’esercizio del potere discrezionale del Giudice Delegato, il quale conserva integralmente il potere-dovere di determinare il compenso nella misura ritenuta congrua, anche in difformità rispetto alle stime programmatiche, tenuto conto dell’attività concretamente svolta, della complessità dell’incarico e dell’esito complessivo della procedura.

Luogo e data

Trani, 24/02/2026

*(Firma del gestore)
digitale*
